



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 142

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 8 gennaio 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
11 <sup>a</sup> (Lavoro) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	8

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	11
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> . . . . .	»	134
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	134
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	138
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	139
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	143
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	148
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	149
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i> . . . . .	»	165
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	»	166
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	169
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	171
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	175
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i> . . . . .	»	176
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	176
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	177
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	189

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	190
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	201
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	206
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	208
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	209
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	210

---

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	212
---------------------------------	-------------	-----



**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SOGIN IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 58 (GESTIONE COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E RIFIUTI RADIOATTIVI)*

## COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (n. 48)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) pone in rilievo che il provvedimento in esame è volto ad affrontare, con strumenti che appaiono adeguati, la problematica degli infortuni causati da punture di ago e ferite da taglio che possono occorrere agli operatori del settore sanitario. Dichiara di apprezzare in maniera particolare l'attenzione riservata alle attività di sensibilizzazione, che, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria, sono poste in capo al datore di lavoro.

Nel concordare con tali considerazioni, la senatrice BENCINI (*M5S*) sottolinea altresì la diversità esistente, finanche con riferimento all'approvvigionamento dei materiali, tra le regioni: alcune di esse tengono un comportamento certamente non virtuoso, i cui costi sociali risultano spalmati sul territorio nazionale. Auspica pertanto una tempestiva approvazione

delle linee guida, augurandosi che esse vengano coerentemente e uniformemente applicate su tutto il territorio nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento in esame possa essere migliorato recependo le indicazioni che il Senato diede al Governo durante l'esame del disegno di legge comunitaria 2012, attraverso l'ordine del giorno G/3129/12/14. Auspica, pertanto, che nella redazione della proposta di parere i relatori possano inserire osservazioni *ad hoc*.

Il senatore BIANCO (*PD*), pur condividendo la *ratio* e l'impostazione dell'atto in esame, osserva che occorrerebbe valutare l'impatto sugli studi medici privati dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, prefigurato dall'articolo 286-*sexies* del decreto legislativo n. 81 del 2008, come novellato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) osserva che il citato decreto legislativo n. 81 è stato oggetto di numerose modifiche, che ne hanno indebolito le prescrizioni originarie. Quanto all'atto in esame, sollecita un chiarimento delle modalità di coinvolgimento delle RLS, di cui auspica un rafforzamento.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), osservato che il decreto legislativo n. 81 necessiterebbe di interventi rivolti alla semplificazione delle prescrizioni, esprime tuttavia l'opinione che dall'obbligo di sorveglianza sanitaria non discendono necessariamente aggravamenti procedurali o oneri non necessari.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) interviene nuovamente a ribadire che il citato decreto n. 81 è stato oggetto di numerosissime modifiche che ne hanno indebolito le prescrizioni e che la sicurezza sul lavoro non può essere ridotta ad un obbligo o a un aggravamento procedurale.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente DE BIASI dichiara chiusa la discussione generale.

Replicando agli intervenuti, la relatrice per l'11<sup>a</sup> Commissione permanente SPILABOTTE (*PD*) assicura che i relatori valuteranno i contenuti dell'ordine del giorno citato dal senatore D'Ambrosio Lettieri. Non ritiene che dall'Atto possa comunque conseguire uno svilimento del ruolo delle RLS, che anzi risulta a suo giudizio per molti versi rafforzato. Replica che non vada persa questa occasione per un recepimento tempestivo della normativa europea, auspicando pertanto che si possa giungere in tempi brevi alla conclusione dell'*iter* parlamentare dell'atto. Anticipa che, d'intesa con il relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione permanente, proporrà una bozza di parere che tenga conto delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

Il senatore AIELLO (*NCD*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione permanente, ribadisce che il provvedimento in esame affronta opportunamente, seppure in maniera parziale, le peculiari problematiche legate al lavoro in ambito ospedaliero e sanitario e assicura che le indicazioni scaturite dal dibattito saranno tenute nella dovuta considerazione nella predisposizione della proposta di parere. Ritiene, in particolare, che il rilievo avanzato dal senatore Bianco, circa la portata e l'impatto dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, sia meritevole di approfondimento.

La PRESIDENTE fa presente, a tale riguardo, che il rappresentante del Governo potrà, in sede di replica, fornire le necessarie delucidazioni. Quindi, considerato che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che l'Atto risulta dunque allo stato ancora assegnato con riserva, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione  
DE BIASI*

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Sottocommissione per i pareri****36<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 13,45.***(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, alla Commissione di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 10, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *c*), che prefigura un potere di coordinamento e di riordino in materia di entrate degli enti locali, sia riformulato al fine di assicurare in ogni caso il rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

In riferimento all'articolo 15, rileva che l'esercizio della delega appare subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto, consistente nell'approvazione di una direttiva dell'Unione europea nella sarebbero contenuti i principi e criteri direttivi ai quali i decreti delegati dovranno conformarsi, anche considerando la disposizione che regola la decorrenza degli effetti delle disposizioni delegate.

Osserva, infine, che i principi e i criteri direttivi riferiti ad alcune delle deleghe previste sono rinvenibili all'interno delle disposizioni relative all'oggetto, con il conseguente rischio di improprie sovrapposizioni, tali da ingenerare dubbi interpretativi nella fase di esercizio delle delega, anche considerando che, in altre deleghe, i principi e criteri sono correttamente esplicitati ed elencati come tali.

Passa poi ad esaminare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.16 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione di delega ivi prevista è priva di termini, nonché dei principi e criteri direttivi. Anche sull'emendamento 2.13 propone di formulare un parere contrario, dal momento che l'oggetto di delega introdotto con la proposta è suscettibile di incidere sull'autonomia, anche sanzionatoria, delle amministrazioni comunali. In ordine all'emendamento 5.6, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a riformulare la disposizione in modo da uniformarla agli altri criteri contenuti nell'articolo. Quanto all'emendamento 11.1, reputa necessario formulare un parere non ostativo, segnalando l'incongruità della disposizione, in quanto, nell'introdurre un altro criterio direttivo, riferisce a quest'ultimo ulteriori principi e criteri direttivi. Sull'emendamento 13.2 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il secondo periodo, dal momento che impropriamente esso introduce una specifica delega all'interno di un singolo criterio direttivo riferito alla delega principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13. In ordine agli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, formula un parere non ostativo, riferendo agli stessi le medesime osservazioni formulate all'articolo 15 del disegno di legge. Esprime, quindi, un parere contrario sull'emendamento 15.6, poiché la disposizione ivi prevista condiziona l'esercizio della delega ad un evento futuro e indeterminato, che potrebbe realizzarsi anche oltre il termine generale di delega di cui all'articolo 1. Quanto ai restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (n. 55)**  
(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo, proponendo di formulare, per quanto di competenza osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (n. 60)**  
(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (n. 45)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativo alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (n. 44)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene,

*La seduta termina alle ore 14.*

## **Plenaria**

### **84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

– e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PIZZETTI (PD) ricorda anzitutto l'importanza politica della nuove disposizioni presentate dal Governo sulle Città metropolitane, le Province e le unioni e fusioni di Comuni, il cui intento è non solo quello di ridurre i costi della politica, ma soprattutto di rendere più efficiente il sistema istituzionale. La riforma, lungamente attesa, prevede la definizione di funzioni di programmazione e controllo della cosiddetta «area vasta», attribuite a un ente di secondo livello, le cui norme di regolazione dovrebbero entrare in vigore prima delle prossime elezioni amministrative, secondo l'impegno assunto dal Governo.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1212, già approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 2, comma 1, individua, quali Città metropolitane delle Regioni ad autonomia ordinaria, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Ad esse si aggiungono Roma Capitale e le città istituite, mediante leggi regionali già vigenti, dalle Regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi, nonché nelle Province individuate come aree metropolitane (Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari). Altre Città metropolitane possono aggiungersi per effetto dell'articolo 2, comma 2, che rende possibile l'acquisizione dello *status* di Città metropolitana anche alle Province con popolazione superiore a un milione di abitanti, per iniziativa del Comune capoluogo e di altri Comuni rappresentanti almeno 500.000 abitanti della Provincia medesima. A seguito di tale previsione, possono essere costituite in Città metropolitana anche Bergamo, Brescia e Salerno. Inoltre, possono essere costituite in Città metropolitana due Province confinanti se complessivamente con popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, purché su iniziativa dei due Comuni capoluogo e di altri Comuni rappresentanti complessivamente almeno 350.000 abitanti per Provincia. Tale previsione potrebbe consentire l'istituzione di due Città metropolitane in Veneto, con aggregazioni tra Padova, Verona, Vicenza, Treviso, purché siano confinanti. Per la costituzione delle ulteriori Città metropolitane, si segue il procedimento tratteggiato dall'articolo 133 della Costituzione, dunque per iniziativa dei Comuni, sentita la Regione, mediante legge statale.

Il territorio della Città metropolitana coincide generalmente con quello della omonima Provincia, ma può esservi una variazione di tale configurazione territoriale secondo il procedimento delineato dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, e specificato dal disegno di legge.

Gli organi della Città metropolitana sono il sindaco metropolitano, due assemblee presiedute dal sindaco stesso, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. La disciplina di tali organi è demandata allo statuto metropolitano.

L'articolo 3 delinea il procedimento per la prima istituzione delle Città metropolitane, entro il 2014, attuato da un apposito comitato istitutivo presieduto dal sindaco del comune capoluogo, il quale indice le elezioni per una conferenza che sarà incaricata della redazione di un progetto di statuto da trasmettere ai sindaci dei Comuni. Entro due mesi dall'insediamento del comitato istitutivo, è approvato lo statuto.

Il comma 9 dell'articolo 3 disciplina una specifica procedura che consente, entro i termini del procedimento di prima istituzione, ad almeno un terzo dei Comuni o a un numero di Comuni che, assieme, abbiano una popolazione pari almeno a un terzo della popolazione della Città metropolitana, e che siano confinanti, di non entrare a far parte della Città metropolitana e di rimanere nella Provincia di appartenenza. L'attuazione di tali disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Il comma 10 prevede tempi specifici per l'istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria, che dovrebbe perfezionarsi il 1° gennaio 2016 o comunque entro trenta giorni dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali in carica.

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Il consiglio metropolitano ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione residente, di 24 o 18 o 14 componenti.

Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che lo statuto metropolitano possa prevedere per il consiglio e per il sindaco una elezione diretta, purché siano soddisfatte due condizioni: l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale e l'articolazione, alla data di indizione delle elezioni, del Comune capoluogo in più Comuni. In alternativa, per le sole Città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è prevista la costituzione di zone omogenee da parte dello statuto, nonché la ripartizione del territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni; si procede comunque alla sua elezione, in caso di rinnovo del consiglio del Comune capoluogo. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano sono le medesime vigenti per l'elezione a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale. Il comma 6 dell'articolo 4 statuisce la gratuità dell'incarico per i componenti dei nuovi organi metropolitani.

All'articolo 5 è disciplinata l'elezione indiretta del consiglio metropolitano. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nella Città metropolitana, i quali sono anche i titolari esclusivi dell'elettorato passivo. L'elezione avviene con sistema proporzionale per liste, nelle quali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Ciascun elettore esprime un voto ponderato, sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è rappresentante. I voti ponderati sono ripartiti tra le liste e l'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista è effettuata con il metodo d'Hondt sulla

base della cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi conseguiti dalla medesima.

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei Comuni appartenenti alla città metropolitana.

Le funzioni delle Città metropolitane sono disciplinate dall'articolo 8. Si tratta delle medesime funzioni assegnate alle Città metropolitane dall'articolo 18 del decreto legge n. 95 del 2012, ampliate con l'aggiunta del piano strategico e l'informatizzazione. Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle Città metropolitane dallo Stato e dalle Regioni. Il comma 2 fa salve le funzioni che spettano alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 9 dispone che ciascuna Città metropolitana succeda a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia cui subentra. Secondo il comma 2, al personale trasferito dalla Provincia alla Città metropolitana si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province, il cui trattamento economico e giuridico permane inalterato, fino al successivo contratto. Il comma 3 contiene una disposizione speciale concernente il subentro della Regione Lombardia, anche mediante società controllate, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano, nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015. Dal 1° maggio 2015, le partecipazioni trasferite alla Regione Lombardia sono nuovamente trasferite in capo alla Città metropolitana.

Le Province, definite enti territoriali di area vasta, sono oggetto delle disposizioni contenute negli articoli da 11 a 17 del disegno di legge. L'articolo 11 specifica che non sono investite dalla nuova disciplina le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta; forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle Province dalle Regioni, nelle materie di competenza legislativa regionale.

L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle Province, che dal confronto con il Testo unico degli enti locali risultano notevolmente diminuite, e delinea il procedimento per il riordino delle funzioni sottratte. In particolare, il comma 5 prevede che Stato e Regioni dispongono per ogni funzione, secondo la loro competenza, l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio. Al comma 6, si prevede che le leggi statali o regionali stabiliscano la soppressione di enti o agenzie in ambito provinciale o subprovinciale a cui sono attribuite funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica e la loro attribuzione alle Province nel nuovo assetto istituzionale.

Gli organi della Provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito. Il presidente resta in carica quattro anni, anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco, se avvenga per fine mandato. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (16, 12 o 10 consiglieri)

ed è organo elettivo di secondo grado, che dura in carica due anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia. Il voto anche in questo caso è ponderato; sono previste disposizioni identiche a quelle per l'elezione del consiglio metropolitano per promuovere la rappresentanza di genere. L'articolo 15 disciplina la costituzione degli organi provinciali in sede di prima applicazione.

Il capo V detta disposizioni sulle unioni o fusioni o incorporazioni di Comuni. Il comma 5 dell'articolo 21 stabilisce che il numero degli assessori nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore a due e, nei Comuni con popolazione tra 3.000 e 10.000, non possa essere superiore a quattro. Il comma 7 dell'articolo 21 modifica il Testo unico degli enti locali, prevedendo che nella giunta nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

L'articolo 22 dispone in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di Comuni, prevedendo la gratuità.

Gli articoli 25 e 26 contengono specifiche disposizioni, rispettivamente, in materia di fusione e di incorporazione di Comuni. L'articolo 28 reca una delega al Governo per una disciplina organica concernente il comune di Campione d'Italia.

L'articolo 29 reca le norme finali. È infine posta una clausola di invarianza finanziaria.

Interviene, quindi, il ministro DELRIO: egli sottolinea l'esigenza di approvare il disegno di legge n. 1212 prima delle prossime elezioni amministrative, per evitare la proroga delle gestioni commissariali delle Province e attuare le disposizioni sulle unioni comunali, finora rimaste inapplicabili anche per impedimenti di natura amministrativa.

Sull'esempio dei modelli adottati in Europa, si individuano aree vaste di tipo metropolitano, enti di secondo grado a cui attribuire il coordinamento dei servizi di rete. È inoltre prevista l'attuazione di un sistema di pianificazione integrato e di sviluppo strategico. Il disegno di legge propone pertanto un'architettura istituzionale semplificata e più efficiente, basata sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo.

In attesa dell'approvazione di un disegno di legge costituzionale per l'eliminazione delle Province, sono valorizzate le funzioni di Regioni e Comuni, che svolgeranno, rispettivamente, compiti di pianificazione e di gestione diretta.

Per evitare la duplicazione di competenze verificatasi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, occorre individuare preliminarmente le funzioni di area vasta, tra cui la pianificazione territoriale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la pianificazione dei servizi di trasporto e la programmazione provinciale della rete scolastica, che comunque dovranno essere esercitate anche dopo l'abolizione delle Province come enti costituzionali.

Sono promosse poi le unioni e le fusioni di Comuni per una gestione sinergica dei servizi, che consenta maggiore efficienza della spesa pubblica.

Attraverso il confronto costruttivo con il Parlamento, potranno essere accolte ulteriori proposte migliorative, nella consapevolezza dell'importanza di una riforma, attesa ormai da tempo, che offra al Paese l'opportunità di recuperare la propria capacità competitiva.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene che il Senato debba poter disporre del tempo necessario per approfondire gli aspetti del provvedimento su cui ha espresso riserve anche la Corte dei conti, con particolare riguardo ai costi di attuazione, all'impatto degli indirizzi di riforma sui territori, nonché in riferimento al corretto riparto delle competenze. A tal fine, chiede che siano svolte alcune audizioni, come già avvenuto presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene necessario che sia precisata la differenza tra Città e aree metropolitane. Inoltre, nel delineare il modello dell'ente di secondo grado, a suo avviso, bisogna salvaguardare le caratteristiche specifiche dei diversi territori e prevedere in generale un sistema di elezione diretta. Infatti, poiché le competenze attribuite a tali enti saranno prevedibilmente piuttosto ampie, vi è il rischio che il potere di scelta sia sottratto ai cittadini e trasferito ai partiti politici.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo nel complesso i contenuti del disegno di legge d'iniziativa governativa, sottolinea la necessità di un esame approfondito, anche attraverso l'audizione di esperti e rappresentanti di enti e associazioni. Segnala, infine, l'opportunità di tenere conto delle specificità delle zone montane.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene condivisibile l'impianto complessivo della riforma, che però difficilmente potrà essere attuata con successo, se prima non si effettuano le necessarie sperimentazioni per verificare – così come è stato fatto in altri Paesi – la praticabilità delle norme con cui si vorrebbero imporre nuovi assetti dell'organizzazione territoriale. Inoltre, se con la riforma si persegue l'obiettivo di colmare il divario tra società e istituzioni, sarebbe preferibile approvare il disegno di legge costituzionale di abolizione delle Province e successivamente affidare la riorganizzazione delle funzioni di gestione e coordinamento alle Regioni, che potrebbero tenere conto delle rispettive esigenze.

La PRESIDENTE informa che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, domani alle 14,30, sarà definito un programma di audizioni informali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA***(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) manifesta un orientamento contrario circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la richiesta di proroga è per lo più determinata dal mancato adempimento entro i termini, da parte del Governo, di compiti ad esso spettanti.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che il testo non presenti il requisito dell'omogeneità, in quanto contiene proroghe di termini di un elevato numero di disposizioni. Inoltre, considerato che il Governo presenta ogni anno un provvedimento analogo, non possono essere riconosciuti neanche i caratteri di straordinaria necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore nella seduta precedente, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE***(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe ESPOSITO (*NCD*) rinvia alla relazione svolta per l'esame in sede consultiva sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e descrive analiticamente il contenuto dei singoli articoli.

Non essendovi richieste d'intervento in discussione generale, la PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 14 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti**

*locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) censura il ricorso allo strumento del decreto-legge per riproporre le norme – già contenute in altro provvedimento governativo, successivamente ritirato – dirette in particolare a risanare il disavanzo di bilancio del Comune di Roma. La rilevanza del tema richiede un intervento organico, che non può essere assicurato da un provvedimento d'urgenza, di contenuto disomogeneo e privo dei presupposti costituzionali, anche in considerazione dei recenti moniti del Presidente della Repubblica.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bisinella, annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore è posta in votazione e non è approvata.

La PRESIDENTE, rilevato che la proposta del relatore ha ottenuto nove voti favorevoli e nove contrari, precisa che il parere della Commissione è di conseguenza di tenore contrario.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1213)** *Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*

**(9)** *CALDEROLI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*

**(260)** *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici*

**(577)** *MALAN ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti*

**(659)** *PAGLIARI. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti*

**(807)** *CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(891) *BUEMI ed altri.* – Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici

(946) *BITONCI ed altri.* – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

(966) *COMPAGNA ed altri.* – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali

(1118) *Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore,* approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) condivide la *ratio* del decreto-legge, finalizzato a superare ogni forma di finanziamento pubblico dei partiti politici in favore di un sistema di contribuzione volontaria da parte dei cittadini. Inoltre, la fissazione di un limite massimo dell'importo di tali contributi, a suo avviso, pone al riparo da indebite forme di condizionamento dell'attività politica.

Tuttavia, segnala alcuni aspetti che richiedono un maggiore approfondimento. Innanzitutto, la possibilità di detrazione solo per i contributi superiori a un determinato importo può avere effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti che hanno minori possibilità economiche. Un'altra disparità, che occorre eliminare, è contenuta nella disposizione che permette di detrarre le spese legate a corsi di formazione politica, in quanto analoga opportunità è negata a chi frequenta corsi di altra natura.

Inoltre, non reputa condivisibile la previsione in base alla quale l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai partiti che abbiano commesso irregolarità è calcolato in base alla quota ad essi spettante con la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal momento che potrebbero determinarsi irragionevoli difformità quanto ai profili sanzionatori. Analogamente, la prospettata decurtazione delle risorse spettanti al partito politico che non abbia ottemperato alle norme sulla parità di accesso alle cariche elettive in misura proporzionale ai voti ottenuti potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale.

Infine, dopo aver sottolineato la carenza di una disciplina sulla giurisdizione per fatti che incidono sulla vita dei partiti, suggerisce l'introduzione di un rito speciale breve.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ricorda che, nelle intenzioni originarie, l'articolo 49 della Costituzione avrebbe dovuto tutelare l'attività dei partiti

politici, che con la loro funzione sono chiamati ad assicurare il corretto esercizio della vita democratica. Il provvedimento governativo, che pretende di attuare la norma costituzionale, in realtà non ne rispetta il dettato; infatti, esso è fondato su un complesso sistema di contribuzioni pubbliche orientate dai privati in ragione delle rispettive capacità economiche, che sono così diverse da determinare in sé effetti potenzialmente assai distortivi. Altro, invece, è un sistema fondato compiutamente sulla fiscalità generale, come quello tedesco o, in alternativa radicale ma trasparente e diretta, un sistema che rimuova ogni forma di contribuzione specifica per i partiti politici, assimilandoli alle associazioni di diritto privato senza scopo di lucro. Egli si dichiara pronto a sostenere le tesi che ritiene più coerenti, anche fino a misurarsi in un confronto con l'orientamento del suo Gruppo di appartenenza. Osserva, quindi, che il provvedimento governativo non tiene conto del regolamento discusso in sede europea, che prevede il riconoscimento giuridico dei partiti politici europei e il finanziamento di fondazioni e partiti europei. Quel regolamento fu esaminato, in fase ascendente, anche dalle Commissioni parlamentari competenti, che formularono a suo tempo un giudizio positivo. Egli ritiene che quella sia la forma più appropriata di regolazione della materia.

Infine, ribadisce che una forma di finanziamento basata sulla capacità contributiva dei singoli cittadini potrebbe determinare disparità inaccettabili e segnala l'esigenza di equiparare alle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni di volontariato quelle per i partiti politici.

La senatrice DE MONTE (*PD*) considera opportuno riformare il sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici, soprattutto nell'attuale contesto di crisi economica che impone un contenimento della spesa pubblica.

Annuncia la presentazione di una proposta emendativa che equipari la detrazione delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici a quella prevista per i contributi a favore delle associazioni di volontariato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE concernente modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione della proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore nella seduta precedente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria****76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
CASSON

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(471) MARINELLO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

**(596) CARDIELLO ed altri.** – *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

**(730) BARANI.** – *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.

Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del

codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria – a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva – in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonché sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici – e in particolare con l'articolo 347 del codice penale –, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi presta la propria collaborazione. Anche gli

emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.

Il presidente PALMA si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pene minime e massime o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

**(391) MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia**

**(404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere**

**(1089) MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso**

– e **petizione n. 547 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.



Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva, in proposito, che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvencono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.

La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT», adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare

il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravii dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovannardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.

Il senatore AIROLA (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-*bis* che introduce, nell'articolo 3

della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (*OSCAD*), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcepita delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili – e quindi punibili – di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-*bis* che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-*bis* riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fatti-

specie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASSON (*PD*), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volte a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine «pedofobia», quanto meno da ritenersi improprio.

Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PALMA, dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.

Al riguardo, il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro, nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.

Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente PALMA annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che avrà luogo domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.

Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 471****Art. 1.****1.1**

DE CRISTOFARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

---

**1.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».*

---

**1.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».*

---

**1.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».*

---

**1.5**

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.*

---

**1.6**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.*

---

**1.7**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».*

---

**1.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».*

---



**1.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».*

---

**1.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».*

---

**1.11**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».*

---

**1.12**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».*

---

**1.13**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 25.000 euro».*

---

**1.14**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti «reclusione fino a sei mesi».*

---

**1.15**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».*

---

**1.16**

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».*

---

**1.17**

MARINELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».*

---

**1.18**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «l'interdizione perpetua», con le seguenti: «l'interdizione da sei mesi a due anni».*

---

**1.19**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, sopprimere la parola: «perpetua».*

---

**1.20**

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.*

---

**1.21**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.*

---

**1.22**

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo la parola: «comporta», inserire le seguenti: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».*

---

**1.23**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo le parole: «del materiale destinato», inserire le seguenti: «degli strumenti e attrezzature destinate».*

---

**1.24**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature*

utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

---

### 1.25

BARANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) – Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale"».

---

### 1.26

PALMA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni"».

---

### 1.27

PALMA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria"».

---

### 1.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici)*

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

---

### 1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

---

**1.0.2**

MANDELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

---

**Art. 2.****2.1**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».*

**2.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102 – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli

articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

---

## 2.7

MANDELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

---

## 2.0.1

CROSIO, STEFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giu-

stizia, al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardano i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale"».

*Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».*

---

## 2.0.2

MANDELLI, CALIENDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

---



**2.0.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

---

**2.0.4**

GASPARRI, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

---

**2.0.5**

GIOVANARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

---

**2.0.6**

BARANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parte contraenti, delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052****Art. 1.****1.1**

MALAN

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Definizioni*). – 1. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».

---

**1.2**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.***1.4**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione*) – 1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

## 1.6

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino

anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé"».

---

## 1.7

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere

l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali"».

---

## 1.8

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte in fine le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

---

**1.9**

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».

---

**1.10**

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».

---



**1.11**

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato"».

---

**1.12**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*sexies*) l'aver il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione"».

---

**1.13**

SACCONI, GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11- *sexies*) l'aver commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

---

**1.14**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso".».

---

**1.15**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 1 - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b*), sono soppresse le seguenti parole: "istiga a commettere o";

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le seguenti: "alla discriminazione o"».

---

**1.16**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettere *a*) e *b*), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza";

*b*) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale";

*c*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni,

culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

---

### 1.17

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo 1, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di distinzione di sesso»;

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di distinzione di sesso».

---

### 1.18

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza".»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera c).

---

### 1.19

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: "istiga a commettere o";

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le parole: "alla discriminazione o";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza".».

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**1.20**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:**al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);**dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».*

*sopprimere il comma 2.***1.21**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:**al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);**aggiungere dopo la lettera b) la seguente:*

*b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;*

*c) Sopprimere il comma 2.***1.22**

MALAN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».

**1.23**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.24**

MALAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.25**

PALMA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);

b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».

---

**1.26**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole*: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti*: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

*Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), *sostituire le parole*: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti*: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole*: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti*: «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), *sostituire le parole*: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» *con le seguenti*: « religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "Orientamento sessuale" l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "Identità di genere" la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

---

## 1.27

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), *sostituire le parole*: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti*: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole*: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» *con le seguenti*: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) *sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;*

*c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondata sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:*

*a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;*

*b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».*

---

## **1.28**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia».*

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;*



*c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».*

---

**1.29**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).*

---

**1.30**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;*

*b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:*

*0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**1.31**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;*

*b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:*

*0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

### **1.32**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

### **1.33**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

---

**1.34**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».

---

**1.35**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

---

**1.36**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».

---

**1.37**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

---

**1.38**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: ", anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione," sono soppresse».

---

**1.39**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.40**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.41**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.42**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali";».

---

**1.43**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lettere a) e b)».*

---

**1.44**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

---

**1.45**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*

---

**1.46**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro

anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

---

### 1.47

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,*

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».

---

### 1.48

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di

reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».

---

**1.49**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»*

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».

---

**1.51**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,*

*e conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.

---

**1.52**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

---

**1.50**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o dall'orientamento sessuale».*

*e conseguentemente:*

al comma 2, alle lettere a) «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;

*e conseguentemente:*

al comma 2, alle lettere b) «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».

---

**1.53**

LO GIUDICE

*All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) "orientamento sessuale": l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "identità di genere": la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».

---

**1.54**

LO GIUDICE

*All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».*

---



**1.55**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «o» con la parola: «e».*

---

**1.56**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «di discriminazione sessuale o».*

---

**1.57**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» inserire le seguenti: «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».*

---

**1.58**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla superiorità di un sesso o».*

---

**1.59**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «omofobia» con la seguente: «eterofobia».*

---

**1.60**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «omofobia o» inserire le seguenti: «o sulla sodomofobia».*

---

**1.61**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» inserire le seguenti: «, sull'eterofobia».*

---

**1.62**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».*

---

**1.63**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «sulla».*

---

**1.64**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «che sostengono la superiorità della».*

---

**1.65**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «bisessuofobia o».*

---

**1.66**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «transfobia» con la seguente: «eterofobia».*

---

**1.67**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «transfobia», aggiungere le seguenti: «o sulla ermafroditofobia».*

---

**1.68**

MALAN

*Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;».*

---

**1.69**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»*

---

**1.70**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) alla lettera a) le parole: "ad un anno e"» sono soppresse.*

---

**1.71**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) alla lettera a) le parole: "e sei mesi"» sono soppresse.

---

**1.72**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a), le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "11 mesi"».

---

**1.73**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "10 mesi"».

---

**1.74**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" con le seguenti: "9 mesi"».

---

**1.75**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "8 mesi"».

---

**1.76**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "7 mesi"».

---

**1.77**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "6 mesi"».

---

**1.78**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "5 mesi"».

---

**1.79**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 1, alla lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "4 mesi"».

---

**1.80**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "3 mesi"».

---

**1.81**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "2 mesi"».

---

**1.82**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "1 mese"».

---

**1.83**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi"».

---

**1.84**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»

---

**1.85**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»

---

**1.86**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»

---

**1.87**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»

---

**1.88**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono soppresse.

---

**1.89**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 5.000 euro".

---

**1.90**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 4.000 euro".

---

**1.91**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 3.000 euro".

---

**1.92**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 2.000 euro".

---

**1.93**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 1.000 euro".

---

**1.94**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 500 euro".

---

**1.95**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---



**1.96**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.97**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

---

**1.98**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».

---

**1.99**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) alla lettera b) la parola "etnici", è sostituita con le seguenti: sessuali, nazionali o religiosi,».

---

**1.100**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) le parole da: «primo periodo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, dopo le parole: "movimenti o gruppi," sono aggiunte le seguenti: "consapevole dei loro scopi,".*

---

**1.101**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».*

---

**1.102**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».*

---

**1.103**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».*

---

**1.104**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclu-*

sione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».

---

**1.105**

STEFANI, BITONCI

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

---

**1.106**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «e fondati».*

---

**1.107**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».*

---

**1.108**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».*

---

**1.109**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».*

---

**1.110**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla teoria del genere».*

---

**1.111**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sull'incesto dinastico e sulla,».*

---

**1.112**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».*

---

**1.113**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «misoginia o sulla misandria».*

---

**1.114**

MALAN

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».*

---

**1.115**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera a), le parole "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o", sono soppresse».

---

**1.116**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis). al comma 1, lettera b) le parole: "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da cinque mesi a tre anni"».

---

**1.117**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro mesi a due anni"».

---

**1.118**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi a un anno"».

---

**1.119**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da due mesi a un anno"».

---

**1.120**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da un mese a un anno"».

---

**1.121**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

---

**1.122**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

---

**1.123**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni"sono sostituite dalle seguenti: "con la milita da 3000 euro a 15.000 euro"».

---

**1.124**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) il comma 3 è soppresso.

---

**1.125**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

---

**1.126**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni"».

---

**1.127**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

---

**1.128**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

---

**1.129**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 1, lettera *b*) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque mesi a quattro anni"».

---

**1.130**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 1, lettera *b*) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro mesi a quattro anni"».

---

**1.131**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 1, lettera *b*) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a quattro anni"».

---

**1.132**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 1, lettera *b*) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due mesi a quattro anni"».

---



**1.133**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un mese a quattro anni"».

---

**1.134**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

---

**1.135**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

---

**1.136**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

---

**1.137**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a un anno"».

---

**1.138**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) è soppresso il comma 3.

**1.139**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».

**1.140**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).**Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

**1.141**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.142**

BUEMI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.143**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.144**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**1.145**

LO GIUDICE

*Al comma 1, sopprimere lettera c).*

---

**1.146**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

---

**1.147**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

---

**1.148**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis" sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».*

---

**1.149**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole da: «espressione» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscono reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».*

---

**1.150**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «la libera espressione» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione».*

---

**1.151**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» la parola: «ne» è sostituita dalle seguenti: «o la».*

---

**1.152**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» sono inserite le seguenti: «del pensiero».*

---

**1.153**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «libera» è soppressa.*

---

**1.154**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.*

---

**1.155**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od e manifestazione» sono soppresse.*

---

**1.156**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od» sono soppresse.*

---

**1.157**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.*

---

**1.158**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «di convincimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del pensiero».*

---

**1.159**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «od opinioni riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibile».*

---

**1.160**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, la parola: «od» è sostituita dalla parola: «ovvero».*

---

**1.161**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «riconducibili al pluralismo delle idee» sono soppresse.*

---

**1.162**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al pluralismo» sono sostituite dalle parole: «alla libertà».*

---

**1.163**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono sostituite dalle parole: «delle opinioni».*

---

**1.164**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «delle idee», sono inserite le seguenti: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».*

---

**1.165**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono soppresse.*

---

**1.166**

SUSTA, DELLA VEDOVA

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», sono aggiunte le seguenti: «, non incitano alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;*

*b) le parole: «al diritto vigente ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».*

---

**1.167**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «purché» sono inserite le seguenti: «, in modo esplicito,».*

---

**1.168**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istighino» è inserita la seguente: «esplicitamente».*

---

**1.169**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole: «all'odio o».*

---

**1.170**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «all'odio» sono inserite le seguenti: «, individuale o sociale,».*

---

**1.171**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da: «né le condotte» fino al termine.*

---



**1.172**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «conformi al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «non vietate dalle norme vigenti».*

---

**1.173**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «alle leggi vigenti».*

---

**1.174**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis» dopo le parole: «diritto vigente» sono soppresse le parole da: «ovvero anche se» fino alla fine del periodo.*

---

**1.175**

MANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppesse le parole da: «ovvero anche se», fino alla fine del capoverso.*

---

**1.176**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «ovvero».*

---

**1.177**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è sostituita la parola: «ovvero» con una virgola.*

---

**1.178**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «se».*

---

**1.179**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «attività».*

---

**1.180**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «politica».*

---

**1.181**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «politica,» è inserita la seguente: «tradizionale,».*

---

**1.182**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».*

---

**1.183**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».*

---

**1.184**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», la parola: «sindacale» è sostituita con la seguente: «categoriale».*

---

**1.185**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sindacale», è inserita la seguente: «popolare».*

---

**1.186**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «culturale».*

---

**1.187**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».*

---

**1.188**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».*

---

**1.189**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», la parola: «sanitaria» è sostituita con la seguente: «assistenziale».*

---

**1.190**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo la parola: «sanitaria,» è inserita la seguente: «sportiva».*

---

**1.191**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione».*

---

**1.192**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», sono soppresse le parole: «di istruzione,».*

---

**1.193**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo le parole: «di istruzione», sono inserite le seguenti: «di studi genealogici».*

---

**1.194**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo le parole: «di religione », sono inserite le seguenti: «, di pratica spirituale».*

---

**1.195**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppresse le parole: «o di culto».*

---

**1.196**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», sono soppresse le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine.*

---

**1.197**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».*

---

**1.198**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», le parole da: «all'attuazione dei» sono sostituite con la seguente: «ai».*

---

**1.199**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», le parole da: «di rilevanza costituzionale» fino alla fine sono sostituite con la seguente: «costituzionali».*

---

**1.200**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo le parole: «di rilevanza costituzionale che» sono inserite le seguenti: «di fatto».*

---

**1.201**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», sono soppresse le parole: «che connotano tali organizzazioni».*

---

**1.202**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», le parole: «che connotano» sono sostituite con la seguente: «di».*

---

**1.203**

MALAN

*Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».*

---

**1.204**

MALAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per "orno" e "trans" e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».*

---

**1.205**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;

b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».

---

**1.206**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "omofobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;

b) "transfobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender"».

---

**1.207**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.208**

MALAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.209**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**1.210**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:**«0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».*  
\_\_\_\_\_**1.211**

MALAN

*Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:**«0a) al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».*  
\_\_\_\_\_**1.212**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).*  
\_\_\_\_\_**1.213**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**1.214**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_



**1.215**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.216**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, lettera a), le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», sono soppresse.*

---

**1.217**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».*

---

**1.218**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».*

---

**1.219**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».*

---

**1.220**

MALAN

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata» con le seguenti: «e fondata».*

---

**1.221**

MALAN

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fodata» con le seguenti: «basata sull'eugenetica.».*

---

**1.223**

MALAN

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sull'omofobia o».*

---

**1.224**

MALAN

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti «sull'eterofobia».*

---

**1.225**

MALAN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».*

---

**1.226**

MALAN

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla.».*

---

**1.227**

MALAN

*Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».*

---

**1.228**

MALAN

*Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».*

---

**1.229**

MALAN

*Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».*

---

**1.230**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) è soppressa la lettera a)».*

---

**1.231**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) è soppressa la lettera b).*

---

**1.232**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) è soppressa la lettera c).*

---

**1.233**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».

---

**1.234**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».

---

**1.235**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un terzo"».

---

**1.236**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o transfobia"».

---

**1.237**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) alla lettera b), sopprimere le parole: "ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia"».

---

**1.238**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.239**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.240**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.241**

MALAN

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».*

---

**1.242**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».*

---

**1.243**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «ovvero fondati» con le seguenti: «e fondati».*

---

**1.244**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sostituire la parola «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».*

---

**1.245**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».*

---

**1.246**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».*

---

**1.247**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».*

---

**1.248**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».*

---

**1.249**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».*

---

**1.250**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».*

---

**1.251**

MALAN

*Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».*

---

**1.252**

MALAN

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».*

---

**1.253**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**1.254**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**1.255**

PALMA

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) All'articolo 3, comma 1, la parola: "o" tra le parole: "razziale" e "religioso" è sostituita con la parola: "e" e, dopo la parola: "religioso" sono inserite le parole: ", omofobico o transfobico"».

---

**1.256**

MALAN

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà"».

---

**1.257**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

---



**1.258**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

---

**1.259**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

---

**1.260**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"«.

---

**1.261**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

---

**1.262**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

---

**1.263**

MALAN

*Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, razziale o religioso».*

---

**1.264**

MALAN

*Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti: «, di classe, religioso o».*

---

**1.265**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente: «, antidemocratico».*

---

**1.266**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «, filosofico e».*

---

**1.267**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».*

---

**1.268**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «sull'omofobia o».*

---

**1.269**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».*

---

**1.270**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole «omofobia o» inserire le seguenti: «sull’ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».*

---

**1.271**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole: «sull’omofobia» inserire le seguenti: «, sulla pneumofobia».*

---

**1.272**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».*

---

**1.273**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o transfobia» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla, ».*

---

**1.274**

MALAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: « o sulla segregazione di persone in base al sesso».*

---

**1.275**

MALAN

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà."».

---

**1.276**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».

---

**1.277**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis*) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;

*c-ter*) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvenano»;

*c-quater*) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;

*c-quinques*) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».

---

**1.278**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:**c-bis)* l'articolo 1, comma 1-*bis*, è soppresso;*c-ter)* l'articolo 1, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, è soppresso.**1.279**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:**c-bis)* all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;*c-ter)* all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».**1.280**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:**c-bis)* l'articolo 3, comma 2, è abrogato.**1.281**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**2-bis.* Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esempli-

ficativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o *transgender*.

---

## **1.282**

MALAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per "omofobia" e "transfobia" si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».

---

## **1.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio in ambito internazionale)*

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera *b*) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

---

## 1.0.2

PALMA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 414 del codice penale)*

All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "a tre anni"».

---

## 1.0.100

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)*

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».

---



**Art. 2****2.1**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera *b*) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebita-

mente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

---

**2.5**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «politiche di prevenzione.».*

---

**2.4**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a «l'Istituto nazionale» con le seguenti: «La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»*

---

**2.6**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con la seguente: «Prima»*

---

**2.7**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»*

---

**2.8**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»*

---

**2.9**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» inserire la seguente: «effettiva».*

---

**2.10**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».*

---

**2.11**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» con le seguenti: «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».*

---

**2.12**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».*

---

**2.13**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «e della progettazione e» con le seguenti: «nell'ambito».*

---

**2.14**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» con le seguenti: «dell'elaborazione parlamentare».*

---

**2.15**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» con le seguenti: «legislazione in materia di immigrazione».*

---

**2.16**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».*

---

**2.17**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».*

---

**2.18**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» con la seguente «del».*

---

**2.19**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» con le seguenti: «effettiva del».*

---

**2.20**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» con la seguente: «iniziative».*

---

**2.21**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».*

---

**2.22**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» con le seguenti: «contrasto alla discriminazione e alla».*

---

**2.23**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».*

---

**2.24**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» con la seguente: «sopraffazione».*

---

**2.25**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».*

---

**2.26**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» con le seguenti: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».*

---

**2.27**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .*

---

**2.28**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» con le seguenti: «in base al sesso».*

---

**2.29**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».*

---

**2.30**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» con la seguente: «ideologica,».*

---

**2.31**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» inserire la seguente: «anti-democratica,».*

---

**2.32**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».*

---

**2.33**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».*  

---

**2.34**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» con la seguente: «xenofobica».*  

---

**2.35**

MALAN

*Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba,» inserire la seguente: «, anticristiana,».*  

---

**2.36**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».*  

---

**2.37**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «, omofobica».*  

---

**2.38**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».*  

---

**2.39**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» con la seguente: «monogamofoba».*

---

**2.40**

MALAN

*Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» inserire la seguente: «, calcistica».*

---

**2.41**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parole: «transfobica e».*

---

**2.42**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».*

---

**2.43**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» con la seguente: «eterofoba».*

---

**2.44**

MALAN

*Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» inserire la seguente: «bi-sessuofobica».*

---



**2.45**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».*

---

**2.46**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».*

---

**2.47**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» con la seguente: «contingente».*

---

**2.48**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».*

---

**2.49**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» con le seguenti: «di attuazione».*

---

**2.50**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «risultato».*

---

**2.51**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».*

---

**2.52**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» con le seguenti: «conseguente alle iniziative».*

---

**2.53**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» con le seguenti: «spese per la».*

---

**2.54**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».*

---

**2.55**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» con le seguenti: «dell'immigrazione».*

---

**2.56**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» con le seguenti: «in-dottrinamento».*

---

**2.57**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» inserire le seguenti: «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».*

---

**2.58**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» con le seguenti: «il Consiglio di Stato».*

---

**2.59**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» con le seguenti: «poligrafico e zecca dello Stato».*

---

**2.60**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» con le seguenti: «archeologia e storia dell'arte».*

---

**2.61**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti –dalle commissioni parlamentari competenti».*

---

**2.62**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali.».*

---

**2.63**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.».*

---

**2.64**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali.».*

---

**2.65**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».*

---

**2.66**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali.».*

---

**2.67**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» con le seguenti: «, se disponibili.».*

---

**2.68**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».*

---

**2.69**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».*

---

**2.70**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» al termine con le seguenti: «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici».*

---

**2.71**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».*

---

**2.72**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».*

---

**2.73**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».*

---

**2.74**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».*

---

**2.75**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».*

---

**2.76**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».*

---

**2.77**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».*

---

**2.78**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».*

---

**2.79**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».*

---

**2.80**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» fino alla fine.*

---

**2.81**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».*

---

**2.82**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».*

---

**2.83**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» fino alla fine.*

---

**2.84**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» fino alla fine.*

---

**2.85**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».*

---

**2.88**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» fino alla fine.*

---

**2.86**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».*

---

**2.87**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».*

---

**2.89**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».*

---

**2.90**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» con le seguenti: «mensile».*

---

**2.91**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «triennale».*

---



**2.92**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale » con la seguente: «biennale».*

---

**2.93**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «annuale».*

---

**2.94**

MALAN

*Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».*

---

**2.95**

MALAN

*Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».*

---

**2.96**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» con la seguente: Rilevazioni».*

---

**2.97**

MALAN

*Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» inserire le seguenti: «e rilevazioni».*

---

**2.98**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» con le seguenti: «sugli atti di discriminazione».*

---

**2.99**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» con le parole: «caratteristiche degli atti di discriminazione».*

---

**2.100**

MALAN

*Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».*

---

**2.101**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» con le seguenti: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».*

---

**2.102**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» con le seguenti: «prevenzione».*

---

**2.103**

MALAN

*Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».*

---

**2.104**

MALAN

*Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».*

---

**2.0.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**«Art.2-bis.**

*(Attività non retribuita in favore della collettività)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

**"Art. 1-bis.**

*(Attività non retribuita in favore della collettività)*

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di as-

sistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenden la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera *c*), del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera *a*) del comma 1-*bis* e i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* sono abrogati».

---

## 2.0.2

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CATALFO, DONNO, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art.2-*bis*.

*(Programmi di educazione)*

1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**2.0.3**

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni di prevenzione)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario Roberta PINOTTI risponde all'interrogazione n. 3-00502, a firma della senatrice Amati e vertente sulle modalità di vaccinazione del personale militare, osservando che l'Istituto superiore di Sanità ritiene che non esistano evidenze scientifiche, anche a livello mondiale, che mostrino un nesso causale tra le patologie neoplastiche e i vac-

cini (come già evidenziato, tra l'altro, dall'Agenzia italiana del farmaco, dal Ministero della salute e da autorevoli società scientifiche). Peraltro, anche un ipotizzato stato immunodepressivo dovuto a stimolazioni vaccinali multiple non trova alcun supporto nella pratica medica quotidiana, laddove non emergono segnalazioni di stati simili conseguenti all'esecuzione delle vaccinazioni raccomandate per l'infanzia, avendo riguardo alla documentazione scientifica esistente. Infine, l'ipotesi che la somministrazione di vaccinazioni multiple possa determinare un accumulo nell'organismo di metalli pesanti non appare suffragata dalla comunità medica mondiale.

Con riferimento alle modalità di somministrazione, precisa quindi che sono sempre state rispondenti ai principi della buona pratica vaccinale e alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e che la legge italiana garantisce l'immissione in commercio di agenti terapeutici sicuri ed efficaci, di elevato valore qualitativo. Le tipologie di vaccini impiegate, del resto, sono le stesse utilizzate nei programmi di vaccinazioni di sanità pubblica. Inoltre, come chiarito dalla dottoressa Salmaso (dell'Istituto superiore di sanità), nel corso dell'audizione del 18 maggio 2011 presso specifica Commissione parlamentare d'inchiesta, i vaccini somministrati al personale militare non sono diversi da quelli prodotti per la generalità della popolazione e sono gli stessi che, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, vengono somministrati ai bambini, soltanto dopo l'effettuazione di controlli molto stringenti, effettuati, sulla base di procedimenti centralizzati a livello europeo. I vaccini acquisiti e impiegati dall'Amministrazione della difesa sono pertanto farmaci regolarmente autorizzati al commercio e dispongono di una scheda individuale, presente nelle confezioni, contenente indicazioni, controindicazioni ed eventi avversi o effetti collaterali, oltre alla composizione autorizzata.

Il rappresentante del Governo prosegue osservando che la letteratura scientifica e la sanità pubblica qualificata, a livello nazionale e internazionale convengono nel ritenere che i vaccini sono gli unici farmaci in grado di eliminare, se non di eradicare, gli agenti infettivi, presentando il maggior beneficio rispetto al rischio e rispetto ai costi. Inoltre, subiscono i controlli sanitari più estesi e accurati, prima e dopo l'approvazione per l'uso umano, anche perché somministrati a soggetti sani con finalità di prevenzione. Il legislatore, poi, ha previsto anche la risarcibilità dei danni provocati dalle pratiche emotrasfusionali e vaccinali, considerando queste ultime, comunque, atti obbligati per ragioni di preminente salute pubblica oltre che individuale (legge n. 210 del 1992).

Fatte queste considerazioni di carattere generale sul sistema di profilassi, rileva che l'ipotesi che i casi di malattie ovvero decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini appare poco sostenibile (sia dal punto di vista tecnico-scientifico che etico-deontologico). Relativamente alle iniziative che saranno intraprese, fa invece presente che, allo stato, è in corso anche l'attività di un gruppo di lavoro interforze (il cui obiettivo è l'aggiornamento della direttiva tecnica per l'applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2003, riguardante le procedure vaccinali),

che terrà conto, tra l'altro, anche delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta di cui sopra nella sua relazione finale.

Quanto al consenso dei militari alle vaccinazioni, osserva che la citata direttiva tecnica prevede tra i compiti e le attribuzioni dell'ufficiale medico che effettua la vaccinazione lo svolgimento di attività informativa così come previsto dalla legge n. 210 del 1992, illustrando sinteticamente a tutti i vaccinandosi l'importanza della vaccinoprofilassi nel controllo delle malattie infettive, con specifico riferimento ai positivi risultati ottenuti in ambito militare nonché informando sulla possibile insorgenza di effetti indesiderati, e che ogni tipo di vaccino viene somministrato avuto riguardo al pregresso vaccinale del soggetto, il quale sottoscrive una dettagliata scheda anamnestico-informativa comprendente elementi quali reazioni a precedenti vaccini, allergie sospette o documentate, anamnesi recente, stato immunitario.

Per quanto attiene, invece, all'obbligatorietà della profilassi vaccinale per il personale militare, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 1994 che, testualmente, definisce relativa la riserva di legge sancita dall'articolo 32 della Costituzione, consentendo, quindi, il deferimento di una parte della disciplina a fonti diverse dalla legge ordinaria ed in base alla quale la disciplina della materia non può ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale.

Con riferimento, da ultimo, all'avvio di indagini nei confronti di coloro che non hanno applicato con correttezza i protocolli di vaccinazione, rileva che, allo stato delle conoscenze, non sussistono i presupposti per attribuire a rappresentanti dell'amministrazione eventuali e significative responsabilità correlabili ai casi dei militari ammalati e che la profilassi vaccinale viene effettuata esclusivamente da personale qualificato. Vero che, in deroga e limitatamente alla somministrazione dei vaccini orali (anti-tifoidica e anti-colerica), è previsto che l'assunzione delle dosi possa avvenire anche sotto il semplice controllo del personale sanitario, ma al riguardo, la Sanità militare ha già posto in essere le dovute azioni per evitare che possa, comunque, verificarsi qualsiasi comportamento elusivo o di negligenza, pur tenendo conto delle difficoltà a stabilire un nesso causale tra somministrazioni errate o inappropriate e l'insorgere delle patologie.

Conclude osservando che la tematica appare molto delicata e dibattuta, anche a seguito della rilevanza assunta da alcuni episodi di cronaca. Se da un lato, infatti, la vaccinazione del personale militare è dettata da oggettive necessità, dall'altro appare necessario monitorare costantemente il processo ed effettuare le opportune verifiche. Questa è, peraltro, la *ratio* sottesa all'istituzione del citato gruppo di lavoro interforze.

Replica la senatrice AMATI (PD), ponendo l'accento sulla delicatezza della tematica oggetto del suo atto di sindacato ispettivo (approfondita anche dal ministro Mauro nel *question time* in Assemblea il 19 settembre 2013), e sulla necessità di garantire sia una corretta somministra-



zione dei vaccini al personale militare, sia una giusta e trasparente applicazione della disciplina sul consenso informato.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE dà brevemente conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza tenutosi questa mattina. In particolare, sono state sollevate importanti tematiche relative alle patologie del personale militare (oggetto anche dell'atto di sindacato ispettivo poc'anzi trattato), agli esiti del Consiglio europeo dello scorso dicembre, alla revisione dello strumento militare ed alla questione degli alloggi di servizio e del patrimonio immobiliare della Difesa.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) pone l'accento sulla necessità di approfondire debitamente, tramite un'indagine conoscitiva, le problematiche connesse con le patologie (di varia natura e dovute a molteplici cause, dai vaccini all'uranio impoverito), che hanno interessato il personale militare.

Il presidente LATORRE osserva che, al riguardo, potrebbe essere utile anche acquisire l'orientamento del Governo.

Il senatore PEGORER (*PD*) invita la Commissione a tenere nel debito conto anche le problematiche relative all'impegno del Paese nelle missioni internazionali di pace.

Il presidente LATORRE osserva che, stante l'imminente presentazione del decreto-legge relativo alla proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali, l'argomento potrà essere debitamente approfondito, esprimendo altresì l'auspicio a che il provvedimento venga presentato in Senato per l'esame in prima lettura.

Il senatore COTTI (*M5S*) invita la Commissione a focalizzarsi anche sulle tematiche relative alle servitù militari.

Il senatore MARTON (*M5S*) auspica, altresì, che i lavori della Commissione possano dare ampio spazio all'iniziativa legislativa dei Gruppi.

Il presidente LATORRE assicura che tutte le iniziative provenienti dai Gruppi saranno debitamente considerate.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) auspica ricevere dal rappresentante del Governo delucidazioni sulle notizie, riportate dagli organi di stampa, relative al possibile approdo in porti italiani di navi con a bordo armi chimiche provenienti dalla Siria.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI si riserva di fornire in futuro informazioni al riguardo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 8,45. Ciò al fine di permettere ai commissari che fossero interessati di poter partecipare alla concomitante seduta congiunta delle Commissioni affari esteri e politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'audizione del Ministro per gli affari europei sugli esiti del Consiglio europeo dello scorso dicembre.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Sottocommissione per i pareri**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LATORRE

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: parere favorevole.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria****143<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri).

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di appurare che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sulla tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti e debiti del contribuente, sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 16, comma 1. In merito all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), chiede chiarimenti sugli effetti derivanti dalla predisposizione di incentivi per i comuni che svolgono attività di accertamento volte all'individuazione e al classamento degli immobili non censiti; analoga richiesta di chiarimento attiene alla lettera *c*), relativa all'incentivazione di ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali. Risulta poi, a suo avviso, necessario verificare il rapporto tra la normativa vigente e l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che dispone adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), sulla ridefinizione delle competenze e dei criteri di composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, è necessario valutare la previsione di

un limite massimo nel numero dei componenti, ferma restando la necessità di acquisire chiarimenti sulla differenza tra il nuovo criterio direttivo e la normativa vigente. Occorre poi appurare se il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), sia suscettibile di determinare oneri gravanti sui comuni; altresì, si rileva la potenziale onerosità della successiva lettera *c*), per quanto attiene alle convenzioni stipulabili da parte dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 2, comma 3, lettera *e*) – nel prevedere soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali – potrebbe determinare una riorganizzazione delle strutture amministrative preposte all'esercizio delle funzioni catastali, in assenza di criteri stringenti tali da garantire l'invarianza degli oneri: pertanto, occorre verificare se tale norma sia compatibile con la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 2. Per quanto concerne l'articolo 2, comma 3, lettera *l*), il criterio ivi previsto dell'invarianza di gettito deve essere conciliato con il criterio dell'invarianza di oneri, ferma restando, in via generale, la necessità che il provvedimento in esame sia reso pienamente coerente con il nuovo sistema di tassazione sugli immobili delineato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *o*), risulta necessario evitare effetti disincentivanti tali per cui i comuni, nel timore di subire decurtazioni dei trasferimenti erariali, evitino di aggiornare le rendite catastali. L'attuazione dei criteri direttivi di cui alle successive lettere *p*) e *q*) deve essere condizionata alla congrua copertura finanziaria dei relativi decreti di attuazione. Con riferimento all'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, occorre chiarire se la «stabilizzazione dell'istituto delle destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» attenga all'istituto in sé piuttosto che ad una sorta di automatismo nel versamento del gettito ai soggetti beneficiari. In merito all'articolo 6, comma 5, in tema di ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, occorre che il relativo decreto di attuazione sia provvisto della necessaria copertura. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 1, lettera *b*) – ove si prevede il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale – occorre evitare che tale previsione comporti l'invalidazione degli atti pregressi oltre all'insorgere di contenziosi sui procedimenti anteriori all'entrata in vigore del disegno di legge in esame. In merito all'articolo 9, comma 1, lettera *h*), risulta necessario che la riorganizzazione delle agenzie fiscali determini un risparmio di spesa. Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), chiede chiarimenti sugli effetti finanziari, anche rispetto alla normativa vigente, delle previsioni di cui ai numeri 1) e 6), concernenti, rispettivamente, la distribuzione territoriale ed il trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie.

Analoga richiesta di chiarimento attiene all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), n. 2, in tema di facoltà, per gli enti locali, di attivare forme di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva. Con ri-

guardo all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), n. 4, chiede chiarimenti sugli effetti finanziari connessi al riassetto organizzativo del gruppo Equitalia Spa, stante il fatto che il relativo capitale sociale è detenuto da soggetti pubblici, quali l'Agenzia delle entrate e l'Inps. Con riguardo al successivo n. 5), si chiedono chiarimenti circa le modalità con cui una delega statale può rafforzare le strutture e le competenze specialistiche di gestione dei tributi interne agli enti locali.

Domanda, poi, rassicurazioni volte ad escludere che la previsione dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*), possa incidere negativamente sull'efficacia dell'attività di riscossione. In merito all'articolo 11 – concernente la revisione dell'imposizione fiscale sui redditi di impresa e di lavoro autonomo – ferma restando la clausola di salvaguardia finanziaria contenuta nell'articolo 16, si segnala la possibile onerosità, in termini di possibili minori entrate, sia del comma 1 che del comma 2. Per quanto riguarda gli articoli 12 e 13, ravvisa come la genericità dei criteri direttivi si rifletta anche nella lacunosità della relazione tecnica aggiornata. Relativamente al riordino della disciplina sui giochi pubblici, contenuto nell'articolo 14, segnala la genericità dei criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *d*); inoltre, chiede rassicurazioni volte ad evitare che l'attuazione della lettera *g*), in tema di revisione degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari, possa determinare un decremento di gettito. Ravvisa, poi, la necessità di aggiornare l'entità del versamento, da parte dei concessionari, per la proroga della concessione, di cui alla lettera *r*). Andrebbe, altresì, assicurato che l'attuazione della lettera *t*), sulla deflazione del contenzioso in materia di giochi, non determini un minor gettito. La lettera *v*) non definisce l'entità e i meccanismi del concorso finanziario dello Stato all'istituzione del fondo per il contrasto del gioco d'azzardo patologico. La lettera *cc*) appare suscettibile di comportare effetti onerosi connessi all'istituzione del registro nazionale per l'autoesclusione dal gioco. In merito alla lettera *ff*) – istitutiva della Lega ippica italiana – ravvisa che la predetta istituzione sembra contrastare con la tendenza alla razionalizzazione del numero degli enti pubblici, che ha trovato espressione anche nell'abolizione, ad opera del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (ASSI). Peraltro, se è vero che la Lega ippica italiana si configura come associazione senza fine di lucro, risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il numero 2, concernente l'eventuale erogazione di contributi erariali straordinari per il finanziamento di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Richiede, altresì, chiarimenti sulle conseguenze finanziarie del numero 3 e, in rapporto alla normativa vigente, del n. 4. Infine, l'articolo 15 – relativo alla revisione della fiscalità energetica e ambientale – risulta generico nella determinazione dei criteri direttivi, con conseguente lacunosità della relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1149 (di conversione in legge del decreto-legge n. 126 del 2013, recante norme in materia di misure finanziarie regioni ed enti locali)*

La senatrice BULGARELLI (M5S) interviene per precisare che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1149, è stato erroneamente sottoscritto dal proprio Gruppo l'emendamento 1.30 mentre l'intenzione era quella di sottoscrivere l'emendamento 1.26; chiede pertanto la correzione in tal senso degli emendamenti pubblicati nella banca dati del Senato.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni della senatrice Bulgarelli, assicurando la correzione dell'errore.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 9 gennaio 2014, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno, anche in considerazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari svoltasi in data odierna.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria****60<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre scorso.

In ordine alle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi circa il calendario dei lavori della corrente settimana si svolge un breve dibattito al termine del quale il PRESIDENTE conferma, salvo nuove comunicazioni nella giornata di domani, la seduta già convocata per domani per il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente ricorda inoltre che in precedenti sedute informali si è proceduto all'esame degli emendamenti segnalati dai Gruppi. Ritenendo tale procedura particolarmente adatta ai fini dell'individuazione delle proposte di modifica di maggiore rilievo, propone di sospendere la seduta per proseguire il lavoro, in analogia con le sedute informali già svolte.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,25.*

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver dato conto del lavoro compiuto, comunica che su segnalazione dei senatori Moscardelli e Panizza l'elenco degli emendamenti già segnalati dai Gruppi in ragione del loro particolare interesse è integrato dalle proposte 11.0.2 (già 11.3) (pubblicato in allegato) e 12.8. Comunica inoltre che i senatori Fravezzi e Panizza hanno ritirato la rispettiva firma dall'emendamento 9.8.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale relativo alla redistribuzione delle risorse residue del Fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 66)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BERTUZZI (*PD*), dopo aver ricapitolato le fasi precedenti della questione degli indennizzi a favore dei connazionali che hanno perduto beni in Libia, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, chiarendone la finalità di consentire una risposta adeguata alle aspettative degli interessati, attraverso la redistribuzione delle risorse residue del fondo istituito dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, incrementato dal decreto-legge n. 216 del 2011 e l'applicazione di un più alto coefficiente per il calcolo degli indennizzi.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla RELATRICE che illustra una proposta di parere favorevole (pubblicato in allegato). Verificata la presenza del numero legale, posta in votazione la proposta di parere, risulta approvata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che domani alle ore 8,30 si svolgerà presso le Commissioni congiunte 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato e III e XIV della Camera dei deputati l'audizione del Ministro degli affari europei sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo anche riguardo a questioni di competenza della Commissione finanze e tesoro. Preannuncia l'orientamento di richiedere l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle questioni dell'Unione bancaria e dell'adozione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, al fine



di affrontare in maniera più compiuta e col dovuto approfondimento le questioni esaminate in sede europea con diretto riflesso su materie di competenza della Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 66**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che

– gli ulteriori indennizzi previsti dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, per i beni perduti in Libia confermano il carattere risarcitorio degli stessi;

– la capienza delle risorse residue appare ampiamente sufficiente per dare luogo alla redistribuzione prevista dall'articolo 4 del decreto attuativo DM del 7 ottobre 2010;

– considerato che la misura integrativa del coefficiente di calcolo dell'indennizzo per i soggetti aventi diritto appare più che sufficiente rispetto all'ammontare delle richieste,

esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058****11.0.2 (già 11.3)**

MOSCARDELLI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Revisione del regime della perdita di periodo)*

1. Governo è delegato ad introdurre, con i decreta legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione del regime della perdita di periodo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

*b)* istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nei periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

*c)* ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.».

---

**Sottocommissione per i pareri**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CARRARO**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative:** rimessione alla sede plenaria.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria****60<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00564 del senatore Bocchino sull'applicazione restrittiva del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola in materia di concessione di permessi e di ferie in periodo di attività didattica, precisando che gli uffici centrali del Ministero non hanno finora ricevuto alcuna segnalazione relativa a iniziative assunte da dirigenti scolastici, volte ad intervenire in senso limitativo sulle modalità di fruizione delle ferie e dei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da parte del personale docente della scuola. Rileva, in secondo luogo, che le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente della scuola sono state recentemente chiarite dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Afferma poi che detta norma – che si aggiunge a precedenti disposizioni di portata generale, volte a evitare che la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici comporti oneri finanziari aggiuntivi (in particolare l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012) – ha confermato la correttezza dell'interpretazione già fornita dal Ministero e dalle istituzioni scolastiche in materia. Essa infatti chiarisce che, come già previsto dal contratto collettivo menzionato dall'onorevole interrogante, la

fruizione delle ferie nei periodi di attività didattica non può dare luogo a oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. Specifica dunque che il godimento dei sei giorni di ferie nel periodo dell'attività didattica è comunque subordinato alla possibilità di sostituire il docente assente senza costi aggiuntivi, mentre la previsione dell'articolo 15 del contratto collettivo va interpretata nel senso che le ferie possono essere fruiti per motivi personali o familiari, ma non nel senso di una deroga alla suddetta regola.

Assicura infine che il Ministero vigilerà sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia e adotterà ogni opportuna iniziativa qualora dovessero emergere atti di gestione del rapporto di lavoro contrastanti con le disposizioni vigenti.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto, da una lettura attenta dell'articolo 15, comma 2, del contratto collettivo, emerge una sostanziale equiparazione dei giorni di permesso retribuito rispetto ai sei giorni di ferie che possono essere fruiti durante l'attività didattica. Prende comunque atto della diversa interpretazione del Ministero, rilevando tuttavia la persistenza di una ambiguità interpretativa che va chiarita in maniera definitiva. Dopo aver evidenziato che il summenzionato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2010 non apporta alcun chiarimento, riporta il disagio espresso da molti docenti per tale incertezza nell'applicazione delle norme. Auspica in conclusione un intervento legislativo onde capire le modalità corrette di fruizione dei giorni di ferie.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00500 sull'abilitazione degli insegnanti di sostegno, alla quale la senatrice BIGNAMI (*M5S*) dichiara di voler aggiungere la propria firma. Al riguardo precisa che, attraverso i provvedimenti richiamati nell'interrogazione, il Ministero ha attivato, per il personale docente in esubero, i corsi di formazione per il conferimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Questi provvedimenti danno attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, tra le forme di utilizzazione del personale docente di ruolo in esubero, ha previsto anche l'assegnazione sui posti di sostegno.

Precisa quindi che lo scopo della norma è di assicurare il migliore impiego del personale docente, anche alla luce delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, allo stesso tempo, di fornire un'opportunità di riqualificazione professionale e di nuova collocazione lavorativa ai docenti che, a seguito di tali misure di razionalizzazione, sono risultati in soprannumero nella propria classe di concorso.

Considerato dunque che l'utilizzo del personale docente in esubero sul sostegno è una scelta operata dal Legislatore, chiarisce che il Ministero in fase attuativa si è preoccupato di assicurare un'adeguata formazione professionale al personale in questione. In quest'ottica, sono stati attivati i corsi in esame, che prevedono un percorso formativo pienamente quali-

ficante, svolto presso le università, con formazione sia teorica che pratica, e articolato su tre moduli, corrispondenti rispettivamente a un livello base, uno intermedio e uno avanzato, per un totale di 1.500 ore di lezione pari a 60 crediti formativi universitari.

Dopo aver segnalato che al termine di detti corsi è prevista una prova di valutazione, sottolinea che la scelta legislativa di utilizzare il personale in esubero sui posti di sostegno non pregiudica la qualità dell'attività didattica, pur riconoscendo che ciò può incidere in una certa misura sulle aspettative di chi, avendo conseguito il relativo titolo di specializzazione, aspira ad essere assunto come docente di sostegno.

Nel ribadire dunque che si è trattato di una decisione del Legislatore, che il Ministero è tenuto ad applicare, rileva il carattere transitorio della situazione attuale, in quanto legata agli effetti delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal citato decreto-legge n. 112 del 2008. Assicura infatti che i diritti degli studenti disabili e anche le aspettative degli aspiranti docenti saranno soddisfatti in misura crescente nei prossimi anni scolastici, per via dell'incremento della dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per 26.684 unità, disposta dal decreto-legge n. 104 del 2013.

Quanto all'auspicato confronto con le categorie interessate nella realizzazione delle iniziative in esame, conferma la piena disponibilità del Ministero, che ha già elaborato il percorso formativo dialogando con le associazioni rappresentative, informate regolarmente sulle attività svolte.

Replica la senatrice PUGLISI (PD) in accordo con la prima firmataria dell'interrogazione, senatrice Venera Padua, dichiarandosi non pienamente soddisfatta, pur sapendo che la responsabilità della circostanza descritta non è attribuibile al Governo in carica. Ritiene comunque che gli insegnanti in esubero avrebbero potuto essere impiegati per altre finalità tenuto conto che non rientra nella loro motivazione il supporto agli studenti con disabilità. Segnala invece l'ampia platea dei docenti di sostegno, attualmente precari, che hanno la formazione e la motivazione adeguata per intervenire in tale ambito.

Quali ulteriori possibilità di impiego dei docenti in esubero cita la lotta alla dispersione scolastica e il mantenimento delle scuole aperte, che offrono l'opportunità di aiutare gli studenti in difficoltà e innalzare i livelli di apprendimento. Afferma infine che, accanto all'integrazione degli studenti con disabilità, occorre recuperare quegli studenti che potrebbero beneficiare delle professionalità manifestate da docenti di altre discipline.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il relatore CONTE (*NCD*) riferisce che si sono concluse le audizioni richieste sull'atto in titolo. Al riguardo, segnala che numerose sono le problematiche sollevate nel corso dei diversi incontri svolti, fra cui in particolare l'eccessivo numero dei componenti del CNAM, l'eliminazione della distinzione tra docenti di I e II fascia, l'attribuzione del diritto di elettorato passivo ai docenti con contratto annuale solo per determinate istituzioni, l'eccessivo ridimensionamento della rappresentanza studentesca.

Forti critiche sono state espresse anche sulla distinzione tra componenti necessari e componenti facoltativi dell'organo, derivante dalla previsione per cui la validità della costituzione del CNAM si consegue con la sola elezione dei docenti, nonché sull'assenza di regole certe per il raggiungimento del numero legale, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato.

Molti auditi hanno poi segnalato negativamente l'eliminazione delle rappresentanze reciproche del CNAM nel CUN e del CUN nel CNAM e la scarsa rappresentatività delle aree, così come configurate nella tabella allegata allo schema di decreto.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di motivare le sue scelte su questi profili particolarmente delicati, onde consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere con maggiore cognizione di causa.

Il sottosegretario TOCCAFONDI ritiene che le richieste di chiarimento avanzate necessitino di una risposta tecnica e puntuale. Pertanto consegna agli atti una documentazione analitica che affronta in dettaglio ciascun quesito sollevato, affinché la Commissione ne possa tener conto nello schema di parere che si accinge ad esprimere.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione a tutti i senatori. In considerazione delle necessità di esaminare nel dettaglio le risposte del Governo, propone peraltro di rinviare l'esame dell'atto in titolo alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (n. 45)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARTINI (*PD*) riferisce che lo schema di decreto legislativo recepisce una direttiva europea concernente la durata di protezione di alcuni diritti connessi al diritto d'autore, ora estesi da 50 a 70 anni con particolare riferimento ai diritti relativi alle interpretazioni musicali fissate in fonogramma. Rileva del resto che le carriere artistiche e musicali tendono ad iniziare prima rispetto al passato e a durare più a lungo, data la maggiore aspettativa di vita. Rende poi noto di aver riscontrato nel dibattito culturale in corso opinioni assai disparate rispetto alle modalità di tutela dell'atto creativo. Ad ogni modo, trattandosi in questo caso di recepire la normativa comunitaria, non sussistono a suo giudizio incisivi margini di intervento.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa alle considerazioni del relatore.

Nel dibattito interviene la senatrice BIGNAMI (*M5S*), la quale contesta l'assunto per cui ciò che decide l'Europa è di per sé corretto, sollecitando invece una riflessione più approfondita sui contenuti. Ciò anche al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento, che deve poter entrare nel merito nelle diverse questioni.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene che l'atto in titolo dimostri ancora una volta quanto poco incisiva sia l'azione del Parlamento nella fase ascendente nella legislazione comunitaria, nonostante i rapporti con l'Europa siano sempre più importanti. Invoca dunque una riflessione sull'argomento, lamentando peraltro l'inerzia dei rappresentanti italiani in sede europea che sembrano accettare acriticamente quanto disposto in quel contesto.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che l'autore di un atto creativo può liberamente decidere in che maniera preservare la propria opera o viceversa metterla a disposizione di tutta la comunità, affinché essa sia parte dell'evoluzione culturale della società. L'estensione della tutela dei diritti connessi, presumibilmente dettata anche da esigenze economiche e sociali, risulta pertanto a suo avviso condivisibile, così come lo spirito della direttiva europea.

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione affari costituzionali ha appena espresso osservazioni non ostative sull'atto in titolo. Risulta comunque scaduto il termine per l'espressione delle osservazioni da parte

delle Commissioni giustizia e politiche dell'Unione europea, per cui propone di passare all'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e prelieve dichiarazioni di voto contrario della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e di astensione del senatore BOCCHINO (*M5S*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 18 dicembre scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato illustrato uno schema di parere, allegato a quella seduta.

La relatrice IDEM (*PD*) riferisce di aver apportato alcune modifiche al predetto schema di parere, con riferimento anzitutto alle premesse, nelle quali si rafforza la perplessità inerente la scelta dello strumento della delega sui comparti della scuola, dell'università e della ricerca. Sempre in merito alle premesse comunica di aver inserito una manifestazione di disaccordo riguardo all'articolo 33, comma 4, per la parte in cui attribuisce al Ministero anziché al Ministro il controllo di legittimità sugli statuti degli enti di ricerca.

In ultima analisi, fa presente di aver modificato la condizione n. 1, rivendicando all'attivo ruolo della Commissione la decisione del Governo di rinunciare alle parti dell'articolo 2 che avrebbero consentito interventi innovativi della normativa vigente. In particolare, nella condizione n. 1.1 ha esplicitato la necessità di limitare la redazione dei testi unici ad una operazione di semplificazione normativa, mentre nella condizione n. 1.3 ha specificato che per tutti e tre i comparti della scuola, dell'università e della ricerca devono essere previsti testi unici meramente compilativi e non innovativi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Governo per la disponibilità manifestata a recepire i suggerimenti emersi nel dibattito svolto dalla Commissione e confluiti nello schema di parere ora riformulato dalla relatrice.

Il senatore TOCCI (*PD*) reputa un ossimoro la formulazione della condizione n. 1, in quanto ogni delega è a suo giudizio innovativa per definizione. Si domanda perciò in che modo la 1<sup>a</sup> Commissione possa tradurre concretamente tale indicazione in una modifica al testo, tenuto conto delle contraddizioni sottese ad essa. Reputa invece che la condizione n. 2 relativa ai beni culturali sia preferibile nella sua stesura in quanto si entra nel merito della delega, limitando esplicitamente i relativi ambiti tematici. Rinnova pertanto la sua richiesta al Governo di predisporre delle linee guida di indirizzo prima di approvare le norme di delega.

Il PRESIDENTE fa notare che i testi unici si distinguono in innovativi, i quali prevedono la possibilità di modifiche sostanziali durante le operazioni di riordino, e compilativi, che sono invece meramente ricognitivi della legislazione esistente. Precisa pertanto che la volontà della Commissione è di spingere l'Esecutivo nella seconda direzione, fermo restando l'obiettivo di semplificazione. Giudica perciò appropriata la formulazione terminologica utilizzata dalla relatrice nella condizione n. 1, pur prendendo atto della richiesta – a suo avviso legittima e condivisibile – di un atto di indirizzo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio della delega stessa.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia la relatrice per il tentativo di recepire tutte le istanze avanzate nel dibattito, nonché il Governo per la volontà di ridurre la portata della delega. A tale ultimo riguardo, tiene a precisare che il ridimensionamento della delega legislativa non è motivato da un atto di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo, ma dalla consapevolezza che i settori di riferimento sono eccessivamente ampi e assai delicati e potrebbe verificarsi il caso di deleghe esercitate da Ministri di colore politico diverso. Nello schema di parere si chiede pertanto di compiere un'operazione di mera semplificazione, che abbia un carattere compilativo, pur riconoscendo che non tutte le norme attualmente esistenti siano corrette. Ritiene comunque che sarà compito del Parlamento vigilare sugli schemi di decreto legislativo, su cui ci sarà il pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) afferma che i dubbi interpretativi risiedono presumibilmente nella distinzione tra le condizioni nn. 1.1 e 1.3. Al di là del contenuto specifico dello schema di parere, ritiene pertanto prioritario comprendere quali siano gli obiettivi della Commissione e quale sia l'effettiva volontà dell'Esecutivo, rispetto a cui poi intervenire nell'ambito del disegno di legge in esame. Evidenzia infatti che il Governo in più occasioni ha manifestato l'intenzione di effettuare interventi anche innovativi di modifica ad esempio delle strutture della scuola e dell'università. Nel sollecitare perciò un chiarimento da parte del Sottosegretario, giudica inutile dibattere sul carattere compilativo della delega, nel momento in cui l'Esecutivo ha già dichiarato che interverrà in maniera più incisiva.

Il PRESIDENTE rammenta che il sottosegretario Galletti, in una precedente seduta, ha accolto le sollecitazioni della Commissione ad un ridimensionamento del testo originario e si è impegnato a presentare specifici disegni di legge di settore, che saranno esaminati in via ordinaria dal Parlamento, per le innovazioni normative che il Governo intende perseguire. Ritiene perciò che il parere recepisca in pieno la volontà della Commissione su cui si è registrato il consenso del Governo, fermo restando che nel caso dei beni culturali è stato privilegiato un approccio diverso.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) conferma che nel testo originario del disegno di legge la delega di cui all'articolo 2 è assai ampia. Condivide dunque la volontà di circoscriverne la portata, come descritto nello schema di parere, anche se si interroga sulla reale possibilità di conciliare la semplificazione con la riduzione delle norme esistenti.

Con particolare riguardo alla condizione n. 1.3 domanda se il riferimento a testi unici compilativi e non innovativi rappresenti una qualificazione giuridica che non dia adito a dubbi interpretativi; in caso affermativo, ritiene che in tale concetto sia incluso anche quello di semplificazione.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), nell'ottica di una maggiore coerenza del testo, propone di anteporre la condizione n. 1.3 subito dopo la n. 1.1.

La relatrice IDEM (*PD*) ricorda di aver fin da subito criticato l'eccessiva ampiezza della delega di cui all'articolo 2, che dava totale discrezionalità all'Esecutivo. La formulazione dello schema di parere è dunque frutto di una mediazione, nella comune volontà di limitare i margini di intervento del Governo. Sottolinea peraltro come l'esercizio del potere legislativo del Governo attraverso la delega rappresenti una fattispecie diversa rispetto all'esame ordinario di disegni di legge da parte del Parlamento. Accoglie comunque il suggerimento del Presidente e riformula lo schema di parere, pubblicato in allegato.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore BOCCHINO (*M5S*) circa la condizione n. 1 risponde il PRESIDENTE, il quale chiarisce che il Governo si è dichiarato disponibile a valutare positivamente, nella sede di merito, gli emendamenti in linea con lo schema di parere espresso dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe dichiarazioni di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*), CENTINAIO (*LN-Aut*) e LIUZZI (*FI-PdL XVII*), nonché di astensione del senatore BOCCHINO (*M5S*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni come riformulato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che – alla luce dell’andamento dei lavori dell’Aula – la seduta già convocata domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

la direttiva 2011/77/UE è entrata in vigore il 31 ottobre 2011, ma deve ancora essere recepita dallo Stato italiano,

a tal fine, la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013) ne ha disposto il recepimento attraverso decreto legislativo previo parere parlamentare,

scopo della norma è quello di estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi sulle interpretazioni musicali fissate in fonogramma,

gli artisti, interpreti ed esecutori iniziano in genere la loro attività assai giovani e l'attuale durata della protezione dei loro diritti, fissata in 50 anni, non è perciò sufficiente a tutelarli per tutto l'arco della vita, soprattutto negli ultimi anni, quando spesso si trovano a dover far fronte ad un calo di reddito,

il nuovo termine di protezione (70 anni) si computa a partire dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita,

per «pubblicazione» si intende l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico, mentre per «comunicazione» si intende quella diffusa a distanza, elettronicamente,

l'estensione del termine si applica comunque solo alle interpretazioni musicali fissate in fonogramma,

la direttiva europea prevede anche una serie di altri adeguamenti minori, con riguardo ai contratti già in essere, stipulati nel presupposto della durata cinquantennale della tutela,

altre norme della direttiva europea, come ad esempio l'ipotesi di composizioni musicali con testo, di cui gli autori della musica e del testo siano diversi, sono già vigenti nel nostro ordinamento e perciò non necessitano di recepimento,

manifestato apprezzamento per le finalità della direttiva,  
esprime parere favorevole.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

condivide l'obiettivo generale di semplificare e sburocratizzare l'amministrazione, con indubbi vantaggi per cittadini e imprese;

rileva preliminarmente che alcune norme sono già state inserite in provvedimenti d'urgenza, attualmente in vigore, per cui occorre sopprimerle o comunque modificarle nel testo in esame;

con riferimento all'articolo 2:

– manifesta seria perplessità sulla scelta dello strumento della delega su comparti assai ampi come la scuola, l'università e la ricerca, atteso che all'obiettivo di rendere agevole la lettura e l'applicazione delle norme potrebbe affiancarsi il rischio di eccessivi margini di discrezionalità del Governo, tanto più che si incide su importanti aspetti strutturali e organizzativi; pertanto sarebbe opportuno indicare quanto meno gli estremi della previgente fonte normativa oggetto del riassetto, in modo che sia ricostruibile il percorso normativo, adeguandola alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

– ritiene che la delega ivi prevista oltre che eccessivamente generica è anche troppo ampia sul piano temporale, trattandosi anzitutto di una ricognizione delle norme vigenti, per cui occorre ridimensionare il termine di 24 mesi;

– reputa che occorrerebbe comunque distinguere fra i comparti della scuola, dell'università e della ricerca, atteso che per la scuola è vigente un Testo unico che risale al 1994, per l'università il Testo unico vigente risale addirittura al 1933 e per la ricerca si tratterebbe di redigerne uno completamente *ex novo*;

– segnala criticamente l'assenza di qualsiasi riferimento anche al comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la cui disciplina necessiterebbe parimenti di una semplificazione;

circa l'articolo 5, esprime analoghe perplessità sulla scelta di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soprattutto in quanto:

– si prevede un termine eccessivamente ampio, pari a 24 mesi, per l'adozione dei decreti delegati;

– non vengono individuati gli specifici settori oggetto di modifica;

valuta positivamente l'articolo 8, sull'utilizzo all'estero dei titoli rilasciati in Italia, secondo cui le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese;

prende altresì atto dell'articolo 14, comma 1, che novella il Codice dei beni culturali nella parte in cui disciplina l'uscita temporanea di beni, e comma 2 che riguarda l'adeguamento alle nuove tecnologie degli adempimenti nel settore cinematografico;

relativamente all'articolo 33:

– rileva l'innovazione che il comma 1 apporta alla procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario ai professori ordinari collocati a riposo o che si siano dimessi purché abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri, secondo la quale non si prevede più un decreto ministeriale previa deliberazione della facoltà di riferimento, ma una pronuncia del rettore su deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica;

– registra una sovrapposizione tra il comma 2 e l'articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»);

– valuta positivamente il comma 3, che novella il decreto legislativo n. 204 del 1998, solo nella parte in cui inserisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sull'atto di approvazione del PNR da parte del CIPE, mentre non condivide l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

– circa il comma 4, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca, stabilendo anzitutto che dal 2013 la determinazione della quota del FOE è calcolata al netto del contributo finalizzato all'Agenzia spaziale italiana (ASI), in quanto destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, manifesta alcune perplessità in quanto la quota premiale diminuisce in valore assoluto e l'ASI, a differenza di tutti gli altri enti, è messa al riparo dalla competizione di qualità su tale quota premiale;

– sempre con riguardo al comma 4, esprime disaccordo sulla scelta di demandare al Ministero anziché al Ministro il controllo di legittimità sugli statuti degli enti;

– circa il medesimo comma 4, prende atto dell'eliminazione della previsione per cui il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come mandato presidenziale. Quanto alla disposizione per cui, in fase di prima applicazione, i componenti del consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in



carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato, giudica necessario un quadro dettagliato della situazione degli attuali consigli di amministrazione per capire gli effetti della norma. In merito alle innovazioni sui consigli scientifici, attualmente nominati dal consiglio di amministrazione e formati da non più di sette componenti, condivide che tra questi sette componenti sia incluso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, mentre circa i due membri individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui alla legge n. 240 del 2010, paventa il rischio di un allentamento del legame tra l'ente e il suo consiglio scientifico;

– non concorda con il comma 5, che elimina il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica;

– prende atto del comma 6, che modifica la natura dell'atto con cui sono dettati i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo un decreto del Ministro in luogo di un regolamento;

– in ordine al comma 7, che innova alcuni aspetti relativi alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* – GSSI, specificando anzitutto che essa è interna all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ritiene necessario chiarire come la nuova disciplina della Scuola si rapporti alla normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45);

– circa il comma 8, che novella l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 in relazione alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni), segnala che esso si sovrappone alle modifiche già apportate dal recente decreto-legge n. 104 del 2013;

giudica favorevolmente l'articolo 36 sul tema delle donazioni dei privati, che diventano detraibili e deducibili, anche se sull'argomento è intervenuto l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto «valore cultura»;

riscontra una parziale coincidenza tra:

– l'articolo 37 e l'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto «valore cultura», in merito agli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– l'articolo 38 e l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

manifesta infine rammarico per il mancato inserimento di disposizioni di semplificazione:

- in favore del settore sportivo, dato che permangono forti criticità con riferimento ad esempio alle associazioni sportive dilettantistiche;
- in favore delle attività di spettacolo, con particolare riferimento all'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. I predetti settori presentano infatti numerosi aspetti critici che sarebbe utile risolvere in questa sede.

Sulla base di queste premesse, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in merito alla delega in materia di istruzione, università e ricerca, di cui all'articolo 2, prendendo atto con soddisfazione che il Governo ha risposto positivamente alla forte sollecitazione della Commissione di sopprimere le parti che consentono interventi innovativi della normativa vigente:

1.1 si ritiene essenziale limitare la redazione dei Testi unici ad un'operazione di semplificazione normativa;

1.2 si reputa necessario distinguere i comparti della scuola, dell'università e della ricerca, prevedendo in tutti e tre i casi Testi unici meramente compilativi e non innovativi, tenendo conto – per quanto riguarda la scuola – del vigente Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994;

1.3 si reputa indispensabile limitare a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

1.4 si segnala che, accanto alla codificazione di livello primario, potrebbe essere utile una raccolta anche delle norme regolamentari vigenti in ciascun settore, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di rango legislativo;

2. in merito alla delega relativa al Codice dei beni culturali, di cui all'articolo 5:

2.1 anche in questo caso, si reputa indispensabile circoscrivere temporalmente l'ambito di delega, riducendo da 24 a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

2.2 si giudica essenziale una individuazione puntuale delle materie del Codice oggetto di modifica mediante legislazione delegata. Pertanto si indicano come ambiti tematici oggetto di delega:

2.2.1 la definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;

2.2.2 il coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

2.2.3 il coordinamento e la corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all'approvazione

dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l'abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;

2.2.4 il coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale;

3. circa il comma 3 dell'articolo 33, si sollecita il ripristino del parere delle Commissioni parlamentari sull'esame del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

4. relativamente al comma 5 dell'articolo 33, si rimarca la necessità di ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica, in quanto anche in questo caso non si può escludere il Parlamento dalla valutazione di scelte che attengono alla distribuzione di fondi pubblici;

nonché con le seguenti osservazioni:

a. in merito all'articolo 8, si suggerisce di includere esplicitamente anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica tra i soggetti chiamati a rilasciare la certificazione dei titoli in lingua inglese, tanto più che molte di queste istituzioni hanno un grande numero di studenti stranieri per l'attrattiva che l'Italia esercita in questi campi di studio;

b. si invita ad approfondire le conseguenze dell'articolo 14, comma 1, onde non pregiudicare la tutela dei beni culturali oggetto di accordi con istituzioni museali straniere per la loro uscita temporanea dal territorio italiano;

c. si suggerisce di sopprimere il comma 2 dell'articolo 33, in quanto tale previsione è stata già disposta dall'articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»);

d. circa il comma 8 dell'articolo 33, si invita a valutarne la soppressione, poiché sembra preferibile la formulazione già prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013, in merito alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato per le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni);

e. con riguardo all'articolo 36, si segnala l'esigenza di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni fino a diecimila euro in un'ottica di semplificazione burocratica, di garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante e di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego;

f. quanto all'articolo 37, si segnala che la ricostituzione degli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-

simo, soppressi dalla cosiddetta *spending review*, è stata già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, la cui formulazione è peraltro preferibile. Tuttavia, poiché permangono delle antinomie nella formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 13 con riferimento ai rimborsi spese per i componenti di detti organi, si invita a valutare la possibilità di un coordinamento;

g. si suggerisce di sopprimere l'articolo 38 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, poiché la disciplina è già contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013;

h. si propone infine di cogliere l'occasione per disporre l'acquisizione di precise professionalità ai fini dell'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché per includere questi ultimi fra le imprese turistiche.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI LYON TURIN FERROVIAIRE (LTF SAS)  
SULLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA LINEA TORINO-LIONE*

**Plenaria**

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e Girlanda.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MATTEOLI, in considerazione del protrarsi delle audizioni svolte durante la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta, al fine di assicurare uno spazio di discussione adeguato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con la proposta del Presidente. Per quanto riguarda, in particolare, il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 120 e n. 370 di riforma della legislazione portuale, sui quali egli è relatore, auspica che si possa procedere a un esame sollecito degli emendamenti presentati prima della pausa natalizia. Qualora fosse segnalata l'esigenza di un tempo ulteriore per la presentazione di eventuali sub-emendamenti alle proposte del relatore, dichiara la propria disponibilità in tal senso.

Fa quindi presente che, secondo alcune indiscrezioni riportate anche da fonti di stampa, il Governo sarebbe intenzionato a intervenire in materia di legislazione portuale con un proprio provvedimento, addirittura ricorrendo allo strumento del decreto-legge. Ove tali anticipazioni fossero confermate, si tratterebbe di un fatto gravissimo, in primo luogo in quanto assolutamente irrispettoso del lungo lavoro già svolto dalla Commissione su questi temi, anche nella scorsa legislatura; in secondo luogo in quanto un decreto-legge in materia sarebbe del tutto privo dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza.

Il presidente MATTEOLI concorda con le osservazioni del senatore Filippi in merito ai disegni di legge di riforma della normativa in materia portuale. Per quanto riguarda l'eventuale fissazione di un termine per i sub-emendamenti agli emendamenti del relatore, ove vi fosse una richiesta in tal senso e la Commissione convenisse, dichiara che non avrebbe difficoltà, avvertendo tuttavia che in quel caso occorrerebbe fissare un termine molto breve, al fine di non rallentare ulteriormente l'*iter* di esame. La Commissione sta infatti esaminando quei disegni di legge da lungo tempo, considerando anche che essi riproducono un testo già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura. È quindi opportuno procedere il più rapidamente possibile per non compromettere il lavoro già svolto.

In merito a possibili interventi normativi del Governo in materia, ciò rientra nelle facoltà del Governo stesso e, ove avvenisse, le eventuali proposte presentate sarebbero naturalmente esaminate dalla Commissione insieme ai disegni di legge già all'ordine del giorno. Ritiene comunque improbabile che il Governo possa intervenire con un decreto-legge, perché mancherebbero, come già ricordato, i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Coglie quindi l'occasione della presenza dei rappresentanti del Governo per ribadire l'intenzione della Commissione di procedere speditamente con i propri lavori.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide le opinioni del senatore Filippi e del Presidente, auspicando che il Governo non intervenga con un decreto-

legge su una materia come la legislazione portuale, sulla cui riforma il Parlamento e la Commissione in particolare sono da tempo impegnati.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) osserva che in più occasioni il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi ha manifestato la volontà di presentare proprie proposte in materia di riforma della legislazione portuale. Rilevando anch'egli l'opportunità che la Commissione prosegua con i propri lavori, auspica comunque che il Governo chiarisca quanto prima le proprie intenzioni, per non alimentare inutili equivoci.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) si associa alle opinioni già espresse dal Presidente e dai senatori che lo hanno preceduto. Ritiene anch'egli opportuno che il Governo espliciti con chiarezza le proprie intenzioni, atteso che un intervento normativo attraverso un decreto-legge sarebbe del tutto illogico, sia riguardo all'intera materia della legislazione portuale sia in forma di modifica estemporanea di singole parti. Oltre ad essere chiaramente incostituzionale per difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, una simile iniziativa darebbe adito anche a un grave problema di natura politica, rispetto al quale il suo Gruppo non esiterebbe ad assumere una posizione netta.

In generale, egli auspica che per il futuro il Governo metta il Parlamento, e in particolare le Commissioni competenti per materia, in condizione di esaminare le disposizioni di loro interesse con adeguati tempi di approfondimento, evitando il ricorso a provvedimenti troppo eterogenei, che si prestano più facilmente a interventi impropri e discutibili.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente, di rinviare alla seduta successiva la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del Direttore generale di Lyon Turin Ferroviaire (LTF sas) svoltasi in data odierna in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria**

**54<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2013.

La relatrice FISSORE (PD) dà conto dell'esito di una prima disamina istruttoria da lei condotta in ordine agli elementi di maggiore interesse recati dal provvedimento in esame. Segnala ad esempio come l'obbligo della forma scritta ai fini del perfezionamento del contratto, previsto dallo schema di decreto in luogo della semplice facoltà indicata nella direttiva comunitaria, potrebbe avere riflessi negativi su quelle aziende che svolgono la vendita di prodotti e servizi attraverso il contatto telefonico. Auspica quindi che possa essere fissato con maggiore precisione il momento dal quale decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso di una vendita a distanza, e anche chiarito il ruolo effettivo delle autorità di regolazione, ai fini del rispetto compiuto della direttiva in questione.

Il presidente MUCCHETTI osserva che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, in quanto organo a cui è affidata la tutela dei consumatori, potrà avvalersi di maggiori poteri in forza del decreto in esame, proprio a maggior tutela dei consumatori stessi. Riguardo al seguito del

dibattito, comunica che il rappresentante del Governo ha dato la propria disponibilità ad intervenire in una delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM (2013) 506 definitivo) (n. 14)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore GIROTTO (*M5S*) osserva che la proposta di regolamento riguarda progetti di ricerca sulle celle a idrogeno e segnala l'esigenza di fare chiarezza sul ruolo della ricerca di base rispetto a quella industriale. Avendo raccolto la preoccupazione di alcuni imprenditori del settore, dovuta all'assenza di una struttura di coordinamento di tutta la filiera impegnata nel campo della ricerca, dall'università alle grandi e medie imprese, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di esperti al fine di acquisire ogni elemento utile all'espressione del parere.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta del relatore e propone di svolgere quanto prima un breve ciclo di audizioni degli esperti del settore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI, riferendosi alla notizia della recente acquisizione, da parte di Fiat S.p.A., del 100 per cento del capitale di Chrysler e in vista della presentazione, nel prossimo mese di aprile, del piano industriale da parte dell'azienda automobilistica, invita la Commissione a valutare l'opportunità di avviare un'apposita indagine conoscitiva sul settore dell'*automotive* in Italia, con particolare riguardo ai riflessi occupazionali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 8 gennaio 2014

### Plenaria

### 73<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: esame del programma**

La presidente DE BIASI, nel fare presente che la procedura informativa in titolo è stata autorizzata dal Presidente del Senato in data 13 dicembre, invita i relatori a prendere la parola per illustrare alla Commissione il programma dell'indagine.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice, chiarisce preliminarmente che l'indagine conoscitiva è volta ad acquisire informazioni circa le modalità gestionali delle richieste di cure innovative provenienti dagli ammalati. Fa presente, a tale riguardo, che le terapie basate sull'utilizzo di cellule staminali hanno ingenerato aspettative taumaturgiche, che sono certamente comprensibili ma non sempre fondate su evidenze di carattere scientifico. Occorre, pertanto, acquisire un patrimonio di conoscenze che consenta di individuare strumenti adeguati di tutela dei pazienti, di coloro che operano con rigore nel campo della ricerca scientifica, e dello stesso Servizio sanitario nazionale, le cui risorse limitate rischiano di essere utilizzate in maniera non appropriata. Saggiunge che, in esito all'indagine conoscitiva, si potranno avere elementi per comprendere se gli strumenti di governo delle terapie avanzate siano adeguati, e necessitino semplicemente di oculata applicazione, ovvero vi siano margini per interventi migliorativi sul sistema. Sul piano metodologico, ritiene che in una prima fase sia opportuno operare una ricostruzione cronologica degli eventi che hanno condotto all'origine e alla

successiva evoluzione della vicenda nota come «caso Stamina», ascoltando in proposito gli attori istituzionali che se ne sono occupati a vario titolo. In una seconda fase, occorrerebbe a suo avviso ascoltare gli ammalati e le loro famiglie e approfondire anche il ruolo degli organi di informazione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore, esprime l'avviso che l'obiettivo dell'attività istruttoria debba essere quello di mettere a fuoco le criticità sottese al caso Stamina. Attraverso l'acquisizione di elementi informativi, sarà possibile a suo parere individuare gli strumenti per garantire al contempo il diritto di accesso alle cure e la garanzia di scientificità e sicurezza delle terapie. Osserva che le copiose pronunce adottate dall'autorità giudiziaria in materia, non sempre tra loro concordanti, lasciano intravedere l'eventualità che nel settore possano essere necessari interventi di carattere legislativo, o di indirizzo politico, che grazie all'istruttoria della Commissione potranno essere effettuati in maniera più avvertita.

Illustra, quindi, un programma delle audizioni concordato con la senatrice Cattaneo, che comprende: i rappresentanti dei Nuclei antisofisticazione (NAS); i rappresentanti dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA); il ministro della salute Beatrice Lorenzin; l'onorevole Renato Balduzzi, in qualità di *ex* Ministro della salute; rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti e dell'Istituto Superiore di Sanità; rappresentanti e personale degli «Spedali civili» di Brescia; rappresentanti di «Stamina Foundation»; rappresentanti della Regione Lombardia; il Presidente della Conferenza delle Regioni; esponenti dell'associazione dei pazienti interessati; esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale; esponenti dell'informazione e della divulgazione in materia; giuristi esperti della materia.

Si apre la discussione.

Il senatore D'ANNA (*GAL*) osserva che la Commissione dovrebbe evitare di dedicarsi ad attività non strettamente inerenti alla propria funzione istituzionale, che rischiano di sottrarre tempo ed energie all'esercizio della funzione legislativa. In relazione al caso Stamina, ritiene che sarebbe preferibile dare corso a una procedura di tipo legislativo, anche sollecitando iniziative in tal senso da parte del Governo, finalizzata a delineare un quadro regolatorio chiaro ed esaustivo in materia di ricerca scientifica.

La PRESIDENTE ricorda che è stato annunciato dal Ministro della salute un disegno di legge articolato che, ove presentato al Senato e assegnato alla Commissione, sarà sollecitamente esaminato. D'altro canto, osserva che le indagini conoscitive rientrano a pieno titolo tra le attività istituzionali della Commissione, sono funzionali proprio al migliore esercizio delle funzioni legislative e di indirizzo politico.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), pur condividendo lo scopo della indagine conoscitiva e l'impostazione prefigurata dai relatori, paventa che l'iniziativa possa essere suscettibile di strumentalizzazioni e sovraesposizioni di carattere mediatico, pertanto auspica che la Commissione informi la propria azione a grande equilibrio e rigore. Ritiene che tra gli scopi della procedura informativa vi sia quello di comprendere se nella materia esistano lacune normative ovvero, come è incline a pensare, si sia verificata nel caso di specie una problematica di tipo applicativo. Osserva che occorrerebbe anche soffermarsi sui temi legati alla presa in carico dei pazienti da parte del Servizio sanitario nazionale, nonché sui fenomeni di frode nel settore della ricerca scientifica.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di condividere l'impostazione prefigurata dai relatori, e osserva incidentalmente che la normativa vigente in materia è il frutto di scelte legislative talora frettolose e non fondate su solide basi conoscitive. Esprime apprezzamento per il metodo di indagine cronologica indicato dalla senatrice Cattaneo, e auspica che in coerenza con tale metodologia possano essere sentiti *in primis* gli esponenti della «Stamina foundation» e i relativi pazienti. Tra i temi di cui suggerisce l'approfondimento, cita le ragioni delle oscillanti pronunce dell'autorità giudiziaria, la produttività della ricerca scientifica e la eventuale presenza di conflitti di interesse nel settore. Ritiene che la procedura informativa sarebbe più proficua se le attività istruttorie saranno concentrate in un arco temporale non troppo esteso.

La PRESIDENTE comunica che la programmazione delle attività di indagine sarà definita in dettaglio in sede di Ufficio di Presidenza.

La senatrice BIANCONI (*NCD*), premesso che per affrontare un'indagine così complessa e delicata sarà necessario agire con il massimo della chiarezza e del rigore, esprime l'avviso che la procedura informativa che si sta avviando, lungi dal distogliere la Commissione da altre iniziative istituzionali, potrebbe rivelarsi l'attività più qualificante dell'intera legislatura. Condivide la metodica di indagine delineata dai relatori, così come l'esigenza di appurare se le criticità sottese al caso Stamina discendano da eventuali lacune normative ovvero da problematiche di tipo applicativo, a livello sia amministrativo sia giudiziario. Ritiene apprezzabili gli inviti ad approfondire anche le tematiche connesse alla presa in carico dei pazienti e all'atteggiamento del mondo scientifico. Propone di integrare il novero delle persone da ascoltare, includendo anche gli *ex* ministri della salute Livia Turco e Fazio, i rappresentanti delle Regioni che hanno dato corso a procedure sperimentali del cosiddetto metodo Stamina e il sostituto procuratore della Repubblica Guariniello.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che la Commissione dia avvio alla indagine conoscitiva, per le ragioni già espresse dai relatori.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che attraverso l'indagine conoscitiva sarà possibile individuare gli errori di processo che hanno generato le criticità del caso Stamina, così da evitare che problematiche analoghe si ripropongano in futuro. Esprime l'avviso che le risultanze della procedura informativa potranno non solo essere funzionali all'esercizio delle funzioni legislative e di indirizzo politico, ma anche idonee a fornire risposta agli interrogativi degli ammalati e degli stessi medici, che talora si trovano a dover applicare protocolli terapeutici che non li persuadono. Propone che la platea delle persone da ascoltare sia ampliata, includendo i rappresentanti del Comitato nazionale di bioetica e del Comitato etico degli Spedali civili di Brescia.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dichiara di condividere gran parte degli argomenti svolti dai relatori e dei senatori che lo hanno preceduto, associandosi in particolare all'intervento del senatore Bianco. Ritiene che la Commissione debba porsi il problema di come saranno accolti gli esiti della procedura informativa, e reputa necessario, facendo proprio il suggerimento avanzato dalla senatrice Dirindin, che tra i temi oggetto di approfondimento vi sia quello della presa in carica dei pazienti, concetto più ampio di quello di cura.

La PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione, fa rilevare incidentalmente che non rientra tra i compiti istituzionali della Commissione l'accertamento della validità scientifica di una determinata terapia.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ringrazia tutti gli oratori intervenuti per la qualità e il tono del dibattito ed esprime particolare apprezzamento per gli inviti al rigore metodologico e all'approfondimento delle problematiche connesse alla presa in carico degli ammalati.

La relatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare a sua volta i senatori intervenuti, tiene a precisare che la ricerca scientifica è al servizio delle aspettative di cura degli ammalati.

La PRESIDENTE comunica che, in assenza di osservazioni contrarie, il programma dell'indagine conoscitiva si intende definito, con le integrazioni scaturite dal dibattito.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE avverte che sarà sua cura, a norma di Regolamento, trasmettere al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative:** rinvio dell'espressione del parere;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali:** rinvio dell'espressione del parere.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 52**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA RETE DEI COMITATI  
VESUVIANI IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 128 (TERRA DEI FUOCHI)*

**Plenaria**

**52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione del protrarsi delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi e dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria****37<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CHITI*La seduta inizia alle ore 13.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)**(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice FATTORI (*M5S*) dà conto dello schema di decreto in titolo che mira ad attuare la direttiva 2010/63/UE, precisando che con tale atto comunitario il legislatore europeo si è proposto come primo obiettivo l'adozione di norme comuni più dettagliate al fine di ridurre le disparità tra le varie normative nazionali in tema di sperimentazione animale, ravvicinando le norme applicabili con lo scopo di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno.

Il decreto legislativo dovrà essere emanato, quindi, entro il prossimo 3 marzo 2014.

L'urgenza di dare attuazione alla direttiva è anche dovuta, prosegue la relatrice, alla necessità di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2013/0042, che è stata avviata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013 per mancato recepimento della direttiva entro la scadenza prevista. La procedura si trova attualmente allo stadio del parere motivato, fase che precede quella del ricorso alla Corte di giustizia.

Tenendo conto come caposaldo il principio enunciato dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cui il benessere degli animali è un valore dell'Unione, la direttiva che il Governo italiano si appresta a recepire cerca di garantirlo nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea anche con gli sviluppi scientifici al momento a disposizione. Considerando le diverse sen-

sibilità etiche sull'utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica, la direttiva 2010/63/UE stabilisce limitazioni obbligatorie nei livelli di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali sottoposti a esperimenti, sostiene la competenza professionale del personale incaricato delle procedure, e incentiva la ricerca su metodi alternativi, favorendo lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche e una cooperazione nel mondo scientifico dell'Unione.

Inoltre, la protezione degli animali usati a fini scientifici è un tema in merito al quale è emersa una notevole e diffusa sensibilità, tanto che è stata lanciata l'iniziativa popolare europea per chiedere l'abrogazione della direttiva oggetto di recepimento. L'iniziativa denominata «Stop Vivisection» pare aver raggiunto il numero di firme necessario alla presentazione dell'iniziativa legislativa europea, e, dopo la verifica e i controlli previsti, il comitato promotore sarà ascoltato dalla Commissione europea. La questione del definitivo superamento della sperimentazione sugli animali a fini scientifici si risolverà, quindi, soprattutto a livello europeo. Stante però la normativa vigente è dovere dell'Italia recepire la direttiva 2010/63/UE.

Lo schema di decreto legislativo cerca di mantenere il giusto equilibrio tra il corretto recepimento della direttiva comunitaria e i criteri specifici di delega legislativa predisposti dal Parlamento in armonia con quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in oggetto, che consente disposizioni interne che assicurano una protezione più estesa rispetto a quella prevista nella medesima direttiva per gli animali utilizzati a fini scientifici solo qualora le stesse siano già vigenti alla data del 9 novembre 2010, non potendone introdurre di nuove successivamente a tale data.

La relatrice tiene, quindi, a precisare che una delle competenze principali della Commissione è quella di valutare la piena attuazione di tutti gli obblighi giuridici derivanti dall'ordinamento europeo, nella cosiddetta fase discendente, al fine di mettere in luce eventuali discordanze che potrebbero determinare possibili procedure di infrazione per errato o mancato recepimento.

Proprio a tale scopo, tenendo conto dei criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE di cui all'articolo 13 della legge n. 96 del 2013, che hanno suscitato un acceso dibattito nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica, in questa sede occorre mettere in evidenza che la dottrina giuridica ha più volte tenuto a precisare che il primo criterio e principio di delega che il Governo deve osservare nel recepimento del diritto comunitario è il contenuto stesso della direttiva: per questo in sede di parere dei decreti legislativi si deve valutare non solo la conformità alla legge di delegazione, ma soprattutto la stessa direttiva comunitaria da recepire. Il contenuto della direttiva comunitaria diventa quindi il parametro di analisi legislativa, a garanzia della prevalenza del diritto comunitario – sancito anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione – senza contraddire per questo l'articolo 76 della Costituzione, che ha un suo naturale adattamento interpretativo nello strumento della de-

legazione per l'attuazione del diritto comunitario, attraverso le deleghe *per relationem*.

È necessario tener conto, inoltre, nel dare recepimento alle direttive comunitarie, che l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 obbliga al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ove le lettere *c)* e *i)* prescrivono che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse», anche al fine di non prevedere trattamenti più sfavorevoli per i cittadini italiani, rispetto ai cittadini degli altri Stati membri.

La relatrice, quindi, premesso che lo schema di decreto legislativo recepisce in maniera corretta i principi base della direttiva 2010/63/UE, chiarisce che esso comprende, all'articolo 1, comma 3, nell'applicazione della normativa anche le forme vive fetali di mammiferi, i cefalopodi vivi, oltre che i vertebrati vivi, che costituiscono l'ambito di applicazione di base.

Definito all'articolo 2 l'ambito di esclusione dall'applicazione della normativa, lo schema di decreto recepisce, all'articolo 3, quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera *f)*, della direttiva 2010/63/UE, ovvero che il livello di dolore (sofferenza o stress) di riferimento, per l'applicazione della normativa, è quello pari o superiore al dolore provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. L'articolo 5 del decreto in esame recepisce, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2010/63/UE, le finalità per cui è ammesso l'utilizzo di animali in esperimenti scientifici, che vanno dalla ricerca applicata a quella di base, prevedendo chiaramente alcune esclusioni in conformità alla legge delega: sperimentazione bellica, test tossicologici, produzione di anticorpi monoclonali, ricerche su xenotrapianti, ricerche sulle sostanze d'abuso, esercitazioni didattiche ad esclusione delle facoltà di medicina e medicina veterinaria.

Bisogna sottolineare, in proposito, che i divieti concernenti gli xenotrapianti e le sostanze di abuso saranno operativi solo dal 1° gennaio 2017, un lasso di tempo necessario a portare a termine le procedure già autorizzate con la normativa vigente, ma soprattutto al fine di verificare la possibile incompatibilità del divieto con la direttiva europea e la conseguente apertura di una procedura di infrazione per errato recepimento. I due divieti, infatti, sono inseriti nello schema di decreto in virtù della delega disposta dal Parlamento, ma costituiscono normative più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010.

Dopo le disposizioni sulle modalità di soppressione degli animali, previste dall'articolo 6 del decreto, gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono le procedure di autorizzazione per l'utilizzo, in via eccezionale, di animali in via di estinzione, di primati non umani, e di animali selvatici, solo qualora sia scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato.

L'articolo 10 dello schema di decreto recepisce i criteri specifici di delega concernenti il divieto di allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani. Su questo aspetto potrebbe configurarsi – secondo la relatrice – un contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede la facoltà del divieto. Coerentemente con questo divieto, inoltre, lo schema del decreto non recepisce l'articolo 28 della direttiva concernente la strategia di allevamento per i primati non umani. L'articolo 11 riafferma il divieto di utilizzo di animali randagi, già presente nella normativa nazionale vigente.

Il Capo III dello schema di decreto concerne le procedure di sperimentazione. Con l'articolo 13, si recepiscono in modo corretto le modalità di scelta delle procedure, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/63/UE, mentre l'articolo 14 cerca di equilibrare le disposizioni della direttiva con i criteri specifici di delega, per quanto riguarda l'obbligo di anestesia o analgesia, rispettando le normative nazionali, europee e internazionali farmaceutiche.

Gli articoli 15, 17 e 19 dello schema riprendono fedelmente i corrispondenti articoli della direttiva, per quanto riguarda la classificazione delle procedure in base alla gravità, la fase conclusiva, la liberazione e il reinserimento dell'animale.

L'articolo 16 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, stabilendo i casi e le condizioni in cui sia ammesso impiegare lo stesso animale in procedure successive a una già effettuata secondo diversi livelli di gravità. Peraltro, in tale articolo si profila un possibile contrasto con il contenuto della direttiva laddove si prevede, alla lettera *d*), che il riutilizzo di animali sia consentito solo qualora la procedura successiva sia classificata come «lieve o non risveglio», escludendo le procedure classificate come moderate. Tale disposizione, sebbene sia prevista solo a partire dal 2017, ai sensi dell'articolo 42 dello schema di decreto costituisce una restrizione maggiore rispetto al dettato dell'articolo 16 della direttiva, che invece consente il riutilizzo anche in procedure moderate. Inoltre, tale restrizione non è prevista dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13 della legge di delegazione.

Il capo IV del decreto è dedicato ai requisiti degli stabilimenti di allevamento e di fornitura degli animali destinati alla sperimentazione, per i quali non si riscontrano punti discordanti dal contenuto della direttiva, se non – come già ricordato – per il mancato recepimento dell'articolo 28 relativo agli allevamenti di cani, gatti e primati non umani.

Il capo V è dedicato alla ricerca su metodi alternativi verso i quali la normativa cerca, compatibilmente con gli sviluppi scientifici, di orientare le sperimentazioni. In particolare, lo schema di decreto stabilisce che il Ministero della salute, identificato quale autorità competente, promuove approcci alternativi idonei a fornire lo stesso o un maggiore livello di informazione ottenuto con l'utilizzo di animali, incoraggiando con apposite misure questo tipo di studi. Inoltre, lo schema di decreto prevede la possibilità di condivisione dei dati ottenuti da procedure effettuate in altri Stati membri e la pubblicazione delle informazioni statistiche relative al

numero di animali, alla gravità delle procedure e all'origine dei primati non umani, come previsto dalla direttiva 2010/63/UE all'articolo 54. I dati così raccolti presso l'autorità competente, ovvero il Ministero della salute, costituiscono la banca dei dati nazionale, che deve essere integrata dall'elenco dei metodi alternativi e sostitutivi riconosciuti della sperimentazione animale. La medesima banca dati potrebbe comprendere anche la raccolta di dati su procedure già effettuate, che possa evitare inutili duplicazioni, nonché quella delle procedure con esito negativo. Le modalità di raccolta e divulgazione dei dati non sono particolarmente chiare nel testo dello schema di decreto e sarebbe necessaria una definizione, al fine di recepire meglio l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad assicurare la promozione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni. Lo schema di decreto, inoltre, fa proprio l'articolo 49 della direttiva, istituendo il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.

In ultimo, l'articolo 60 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni per il mancato rispetto della materia oggetto di recepimento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine, l'articolo 40 prevede sanzioni per lo più di carattere amministrativo e pecuniario, di cui alcune deferibili al diritto penale, armonizzandole con quelle già previste all'articolo 14 del decreto legislativo n. 116 del 1992 e aggiornandole al fine di tenere conto della nuova sensibilità emersa nell'opinione pubblica sul tema della sperimentazione animale.

Al termine della sua esposizione, la relatrice, quindi, dà lettura di una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che, in questa sede, il compito della Commissione Politiche dell'Unione europea è riferito esclusivamente all'analisi della compatibilità europea del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), dopo aver stigmatizzato i violenti attacchi perpetrati, negli ultimi giorni, nei confronti di alcuni professori e ricercatori universitari, da parte dei settori più estremiste del variegato mondo animalista, invita a riflettere sulle modalità di recepimento della direttiva 2010/63/UE.

In proposito, rammenta che, in sede di approvazione della legge di delegazione 2013, si stabilì testualmente, con riferimento all'attuazione di quella direttiva, l'obbligo di attenersi in ogni caso alla normativa europea e alle farmacopee internazionali.

A suo avviso, esistono, purtroppo, non pochi elementi, nello schema di decreto legislativo in esame, suscettibili di configurare una violazione sostanziale delle indicazioni contenute nella direttiva sulla sperimentazione animale, tali da provocare, in futuro, l'apertura di ulteriori procedure d'infrazione a carico dell'Italia, con conseguenti sanzioni che andranno a gravare inevitabilmente sul cittadino contribuente.

Al riguardo, invita a considerare il divieto di allevamento, previsto nell'Atto del Governo, che provocherà necessariamente una importazione di animali dall'estero, presumibilmente da paesi ove non esiste alcun tipo di controllo circa la loro origine e il loro trattamento.

Parimenti illogico e contrario al dettato della direttiva appare il divieto di xenotrapianti che, di fatto, condurrà all'impossibilità di sperimentazioni su determinati tipi di animali, capaci, successivamente, di ottenere le cure per malattie anche terminali di tanti pazienti.

Si tratta, conclude l'oratore, di questioni assolutamente cruciali che attengono alla salute degli italiani e che dovrebbero indurre a un diverso approccio del legislatore nei confronti della direttiva in questione, da attuare, in quanto normativa estremamente dettagliata e frutto di laborioso esame in sede comunitaria, in tutte le sue specificazioni.

La senatrice FISSORE (*PD*) è dell'avviso che occorra inquadrare il problema da un'altra prospettiva, pur condividendo alcune delle osservazioni formulate dal senatore Giovanardi.

Ricorda, infatti, che la Commissione approvò, proprio all'inizio della legislatura, la norma della legge di delegazione 2013 riguardante la direttiva 2010/63/UE in una particolare congiuntura di emergenza – l'Italia rischiava una imminente procedura d'infrazione al riguardo – e in un clima di necessaria mediazione dei diversi interessi, molto spesso confliggenti.

Ritiene, ciò nonostante, che nel testo in esame siano presenti numerose incongruenze rispetto alla normativa europea da recepire, che occorrerebbe segnalare al Governo affinché provveda ai necessari adeguamenti.

Il PRESIDENTE rammenta che, durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, la Commissione aveva agito rivolgendo all'Esecutivo una sorta di *input*: verificare fino a quale limite massimo è possibile dare attuazione alla direttiva, cercando di evitare il procedimento di infrazione e, al contempo, non mancare all'obbligo di recepimento.

A suo modo di vedere, il Governo ha reagito correttamente, prevenendo, ad esempio, in modo opportuno, che il divieto di xenotrapianti sia operativo solo a partire dal 1° gennaio 2017: in tal guisa, è stata aperta l'opzione che, durante tale arco temporale, vengano esperite possibili procedure di modifica, a livello europeo, della disciplina riguardante la sperimentazione animale.

Inoltre, appare del tutto congrua la segnalazione della relatrice in merito all'articolo 28 della direttiva, concernente la strategia di allevamento per i primati non umani.

La relatrice FATTORI (*M5S*) concorda con quest'ultima considerazione del Presidente, ricordando che è stata portata a termine l'iniziativa legislativa popolare cosiddetta «Stop Vivisection», che si auspica possa condurre a un *revirement* degli orientamenti della Commissione europea in materia.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi predisposta dalla relattrice, che è accolta dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice FISSORE (PD) dà conto dello schema di decreto in oggetto, diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96).

La direttiva prevede un approccio di armonizzazione massima delle norme nazionali sulla tutela dei consumatori, sostituendosi alle precedenti direttive di armonizzazione minima 85/577/CEE, sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 97/7/CE, sui contratti a distanza, 93/13/CE, sulle clausole abusive nei contratti e 1999/44/CE, sulle garanzie nella vendita dei beni di consumo.

L'esigenza di una maggiore armonizzazione in materia nasce dalla constatazione che le direttive precedenti avevano consentito disparità di recepimento, da parte dei vari Stati membri, tali da creare notevoli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e conseguenti ripercussioni negative sulle imprese e sui consumatori. Le imprese operanti a livello transfrontaliero si trovavano a dover sostenere costi non indifferenti di adempimento per adeguarsi alle diverse normative, mentre per i consumatori l'eccessiva frammentazione normativa abbassava il grado di fiducia nel mercato interno.

Le problematiche affrontate dalla direttiva, per quanto riguarda i contratti a distanza, conseguono alla grande espansione delle vendite *on line*, con lo scopo di tutelare i consumatori circa l'effettiva consegna della merce, il rispetto dei termini di consegna, la carenza di informazioni, tra cui, in particolare, quelle relative al diritto di recesso, l'incremento di servizi e prestazioni non richiesti dal consumatore e le difficoltà nell'effettivo esercizio del diritto di recesso.

Relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ovvero quelli conclusi alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista, gli aspetti problematici affrontati dalla direttiva riguardano i mutamenti nelle tecniche del *direct selling*, divenute sempre più persuasive e pressanti, nonché il notevole incremento del commercio esercitato in contesti diversi da quello tradizionale (commercio ambulante o su postazioni mobili all'interno di centri commerciali).

La direttiva, inoltre, stabilisce norme di armonizzazione su altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nonché sul cre-

scente fenomeno delle aste *on line* e sull'incremento dell'uso dei mezzi di pagamento elettronici e della possibilità di frode.

D'altra parte, la direttiva lascia la libertà a ciascuno Stato membro di mantenere o adottare norme nazionali discrezionali relativamente a determinati settori della disciplina. Si tratta, in particolare, della possibilità per gli Stati membri di estendere la normativa europea oltre i limiti soggettivi e materiali previsti dalla direttiva, di introdurre disposizioni di maggior tutela in relazione ai giochi d'azzardo, di escludere dall'applicazione della direttiva i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il cui corrispettivo non supera i 50 euro, di escludere dagli obblighi di informazione i contratti di entità inferiore ai 200 euro, di prevedere l'obbligo di conferma per iscritto o su supporto durevole in caso di contratto stipulato per telefono.

Lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2011/83/UE, sostituendo integralmente – con l'articolo 1 – le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), rispettivamente intitolate «Contratti negoziati fuori dei locali commerciali», «Contratti a distanza», «Disposizioni comuni», «Diritto di recesso». Ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto, le modifiche apportate al Codice del consumo saranno vigenti dal 13 giugno 2014 – come espressamente stabilito dall'articolo 28 della direttiva – e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.

Sono previsti, tra l'altro, obblighi di informazione precontrattuale, l'obbligo di confermare per iscritto il contratto concluso a distanza via telefono, l'ampliamento del termine entro cui poter esercitare il diritto di recesso e la riduzione dei termini di rimborso, nonché l'introduzione di un modello di recesso armonizzato a livello europeo, per semplificare l'esercizio di tale diritto da parte del consumatore e per ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere. Altra novità importante è quella per cui si stabilisce che il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante la spedizione è trasferito al consumatore solo quando quest'ultimo acquisisce il possesso fisico dei beni.

In aggiunta a quanto necessario per dare attuazione alla direttiva, lo schema di decreto prevede, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

La normativa, pertanto, nel dare attuazione alla direttiva, assicura una migliore tutela dei consumatori, nell'ambito delle nuove forme di vendita di beni e servizi, sia nei mercati nazionali, sia nel mercato unico europeo, e conferisce all'attività imprenditoriale condizioni più favorevoli e armonizzate per lo sviluppo del settore commerciale e dei servizi.

A conclusione della sua esposizione, la relatrice riassume le questioni critiche principali, che a suo avviso, dovrebbero essere contenute anche nelle osservazioni da inoltrare alla Commissione competente.



Ad esempio, in tema di firma digitale di contratti telefonici, sarebbe opportuno che la conferma da parte del consumatore sia effettuata anche su un mezzo durevole solo a seguito dell'espressa rinuncia del medesimo consumatore ad accettare il contratto in forma scritta. A tal fine, sarebbe opportuno ampliare gli obblighi di informazione a carico dell'altro contraente.

Inoltre, nel caso in cui un consumatore rinunci espressamente all'accettazione del contratto in forma scritta, il professionista dovrebbe fornire allo stesso consumatore, in formato cartaceo o elettronico, la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole. Tale conferma, pena la nullità del contratto, dovrebbe comprendere, sempre a titolo di esempio, la data e l'ora della telefonata, nonché il codice identificativo con cui è stata catalogata e archiviata la conferma del consumatore.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) manifesta alcune preoccupazioni relativamente ai termini di esclusione di determinate attività come, ad esempio, quelle riguardanti il gioco d'azzardo.

Il presidente CHITI rileva che la stessa direttiva 2011/83/UE sembra escludere il gioco d'azzardo dalla regolamentazione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sostiene che è necessario contemporaneamente in maniera equilibrata la tutela del consumatore rispetto a determinati tipi di contratto come quelli telefonici, e la semplificazione, indispensabile per rendere più fluidi i rapporti contrattuali.

A suo avviso, se si eccede troppo, in questa tipologia di contratti privati, nell'aggiunta di ulteriori certificazioni scritte, si rischia di aggravare ed irrigidire i modelli contrattuali che sono sorti proprio per rispondere in maniera più adeguata ai bisogni dei rapporti commerciali attuali.

I senatori MOLINARI (*M5S*) e CANDIANI (*LN-Aut*), a loro volta, mettono ancora in evidenza le implicazioni più critiche connesse alla redazione del decreto legislativo in titolo.

Il PRESIDENTE, quindi, apprezzate le circostanze, propone di rinviare a una prossima seduta l'esame di uno schema di osservazioni che la relatrice avrà cura di predisporre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), i cui termini scadono il prossimo 3 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge di delegazione, che rimanda all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012;

considerata l'urgenza di dare attuazione alla direttiva, in considerazione della necessità di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2013/0042, attualmente allo stadio del parere motivato, che è stata avviata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013 per mancato recepimento della direttiva entro la scadenza ivi prevista;

tenuto conto dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) e dalla 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) e considerato che una delle competenze principali della 14<sup>a</sup> Commissione è quella di valutare la piena attuazione di tutti gli obblighi giuridici discendenti dall'ordinamento europeo al fine di evitare l'avvio di nuove procedure di infrazione per errato o mancato recepimento;

considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce all'articolo 32, lettera *c*), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e alla lettera *i*) del medesimo articolo 32 che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

considerato altresì che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integre-rebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

lo schema di decreto recepisce in modo corretto i principi base della direttiva 2010/63/UE, nonché l'ambito di applicazione di quest'ultima, che prevede anche il criterio relativo al livello di dolore, sofferenza o stress causato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie, quale parametro di riferimento per l'applicazione della normativa. L'articolo 5 del decreto in esame recepisce, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2010/63/UE, le finalità per cui viene ammesso l'utilizzo di animali in esperimenti scientifici che vanno dalla ricerca applicata a quella di base, prevedendo chiaramente alcune esclusioni in conformità alla legge di delegazione, ossia: sperimentazione bellica, test tossicologici, produzione di anticorpi monoclonali, ricerche su xenotrapianti, ricerche sulle sostanze d'abuso, esercitazioni didattiche ad esclusione delle facoltà di medicina e medicina veterinaria;

i divieti, per quanto riguarda gli xenotrapianti e le sostanze di abuso, saranno operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017, un lasso di tempo che si ritiene necessario per portare a termine le procedure già autorizzate con la normativa vigente, ma soprattutto al fine di verificare la possibile incompatibilità del divieto con la direttiva europea e la conseguente possibile apertura di una procedura di infrazione. Tali divieti vengono inseriti nello schema di decreto in virtù della delega disposta dal Parlamento, ma costituiscono normative più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010. Un aspetto questo che contrasta anche con quanto previsto dall'articolo 32, lettera *c*) e lettera *i*), della citata legge n. 234 del 2012, potendo di fatto determinare per gli operatori italiani del settore scientifico e della ricerca una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Stati membri;

un altro punto di possibile discordanza con la direttiva comunitaria è contenuto nell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che recepisce i criteri specifici di delega rispetto al divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani. Su questo aspetto potrebbe configurarsi un contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la facoltà di stabilire tale divieto. Peraltro, in conseguenza di questo divieto, lo schema di decreto legislativo non recepisce l'articolo 28 della direttiva concernente la strategia di allevamento per i primati non umani;

in relazione all'articolo 16, comma 1, che alla lettera *d*) prevede che – a partire dal 1° gennaio 2017 (articolo 42) – il riutilizzo di animali sia consentito solo qualora la procedura successiva sia classificata come lieve o non risveglio, escludendo le procedure classificate come moderate, si rileva che tale disposizione costituisce una restrizione maggiore rispetto al dettato dell'articolo 16 della direttiva, il quale, invece, consente il riutilizzo anche in procedure moderate, e che tale restrizione non è prevista

dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13 della legge di delegazione;

in ultimo, il decreto stabilisce all'articolo 36 la possibilità di condivisione dei dati ottenuti da procedure già effettuate in altri Stati membri e, ai commi 3 e 4 dell'articolo 39, la pubblicazione delle informazioni statistiche relative al numero di animali, alla gravità delle procedure e all'origine dei primati non umani, come previsto dalla direttiva 2010/63/UE all'articolo 54. I dati così raccolti presso l'autorità competente, ovvero il Ministero della salute, dovrebbero costituire la «banca dei dati nazionali», che, in base all'ultima parte della lettera *l*) dell'articolo 13 della legge n. 96 del 2013, deve essere integrata dall'elenco dei riconosciuti metodi alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. La medesima banca dati potrebbe comprendere anche la raccolta dati su procedure già effettuate, che possa evitare inutili duplicazioni, nonché quella delle procedure con esito negativo. Le modalità di raccolta e divulgazione dei dati, infatti, non sono particolarmente chiare nel testo dello schema di decreto legislativo e sarebbe quindi necessaria una loro più dettagliata definizione, al fine di meglio recepire l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad assicurare la promozione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni.

**Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARAN**

*Orario: dalle ore 20,30 alle ore 21,10*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (n. 48):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. 63):** osservazioni favorevoli con rilievo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica**

**Nuovo testo unificato C. 100 e abb.**

Parere alla XII Commissione della Camera

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, nel ricordare che l'esame è stato introdotto nella precedente seduta dalla senatrice Cantini, la quale, in qualità di relatrice, ha riferito sui contenuti del provvedimento, comunica che la stessa ha fatto pervenire ieri alla presidenza la richiesta di essere esonerata dall'incarico, spiegando di non condividere nel merito la proposta di legge in esame.

Quindi, dopo aver avvertito che per le fasi successive di esame assumerà egli stesso le funzioni di relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*). Con riguardo alla prima condizione, sottolinea che la previsione di apposite risorse per le autonomie territoriali e per gli enti del servizio sanitario nazionale a fronte di nuove funzioni ad essi attribuiti è un'esigenza più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale. Quanto alla seconda condizione, rileva la necessità che nel testo si precisino quali siano le istituzioni cui, ai sensi dell'ar-

ticolo 5, spettano gli oneri per il trasporto delle salme e per la loro tumulazione o eventuale cremazione, anche perché, qualora fossero le regioni, sarebbe necessario, trattandosi di un profilo organizzativo attinente a materie di legislazione concorrente, prevedere la loro intesa sulla definizione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto per questa finalità. Quanto infine alla terza condizione, questa intende segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere quanto meno un coinvolgimento delle regioni nell'individuazione delle strutture cui compete la conservazione e l'utilizzazione delle salme a fini di ricerca, essendo la ricerca scientifica una materia di legislazione concorrente; e questo è tanto più necessario in quanto si prevede che possano essere individuate quali centri di riferimento anche le aziende ospedaliere di alta specialità.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), dopo aver osservato, con riferimento alla rimessione dell'incarico da parte della relatrice Cantini, che il provvedimento in esame può effettivamente suscitare perplessità o quanto meno interrogativi sotto il profilo etico, sottolinea come la Commissione parlamentare per le questioni regionali sia in ogni caso chiamata ad esprimere un parere non nel merito, del testo, bensì soltanto per i profili di propria competenza. Ciò premesso, giudica favorevolmente la proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

#### **Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia**

##### **S. 951 e S. 1082**

Parere alla 1ª Commissione del Senato

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 1ª Commissione del Senato il parere sui progetti di legge S. 951 e S. 1082. Quindi, introducendo l'esame, riferisce che i due provvedimenti – sostanzialmente identici in quanto l'unica differenza è che il primo determina la data di entrata in vigore della legge, mentre il secondo non prevede nulla al riguardo, rinviando così alla disciplina ordinaria – dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine; i due provvedimenti incaricano conseguentemente il Governo di adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie all'attuazione dello spostamento del comune in questione da una regione all'altra.

Ricorda che il distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione a un'altra regione è espressamente consentito dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che detta una specifica disciplina procedurale al riguardo. Per la precisione, l'articolo prevede che la legge della Repubblica possa consentire che un comune che ne abbia fatto richiesta sia staccato da una regione e aggregato a un'altra. A questo fine, oltre all'iniziativa del comune interessato, che deve fare richiesta di spostamento, la Costituzione esige l'approvazione dello spostamento da parte della maggioranza della popolazione del comune interessato, la quale si esprime con *referendum*; esige inoltre che siano sentiti i consigli regionali. La scarsa disciplina dettata dall'articolo 132 della Costituzione è stata integrata dalla legge n. 352 del 1970, che, al capo III, ha disciplinato più in dettaglio la procedura in questione. Tra l'altro, la legge citata, all'articolo 45, quarto comma, prevede che sia il ministro dell'interno a presentare al Parlamento il progetto di legge di distacco-aggregazione, e questo dopo che la popolazione interessata si sia espressa favorevolmente nel *referendum*. Nella prassi delle Camere è peraltro ammessa anche l'iniziativa parlamentare di questo tipo di leggi, soprattutto in mancanza di quella del Governo.

Sottolinea che si tratta di una procedura che è stata di fatto attivata soltanto negli ultimi dieci anni, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2004, e che fino ad oggi ha portato soltanto in un caso all'effettiva approvazione di una legge per lo spostamento di comuni da una regione all'altra: si tratta della legge 3 agosto 2009, n. 117, con la quale sono stati trasferiti dalle Marche all'Emilia Romagna otto comuni dell'Alta Valmarecchia.

Fa presente che, ai fini dell'esame parlamentare di un disegno di legge di distacco-aggregazione di enti locali, quel che innanzitutto rileva è l'avvenuto svolgimento con esito favorevole del *referendum* prescritto dalla Costituzione. Nel caso di specie, il *referendum* è stato indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007 e si è svolto, con esito favorevole alla proposta di distacco-aggregazione, il 9 e 10 marzo 2008. Ne dà notizia la Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008.

Rileva che un altro presupposto essenziale per consentire il distacco-aggregazione di un ente locale è – come detto – che siano stati sentiti i consigli regionali. Quanto a questo passaggio, occorre precisare che né l'articolo 132 della Costituzione, né la citata legge n. 352 precisano in quale fase debbano essere sentiti i consigli regionali né da parte di quale soggetto; per la precisione, la legge n. 352 omette del tutto di menzionare la necessaria audizione dei consigli regionali. In passato è stato per lo più il Governo a chiedere i pareri delle regioni coinvolte dalla variazione di confini, ma esistono precedenti di richiesta del parere da parte delle Camere, ad esame parlamentare già avviato: più precisamente si tratta di precedenti che riguardano la Camera dei deputati e che si riferiscono a provvedimenti che non sono poi giunti al Senato.

Quanto al caso di specie, osserva che non risulta che le regioni interessate siano state propriamente «sentite», nel senso che il loro parere sia



stato formalmente richiesto dal Governo o dalle Camere. Peraltro, i consigli regionali di entrambe le regioni hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole. In particolare, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

A sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

Osserva poi che nel caso di specie la variazione dei confini regionali conseguente allo spostamento del comune di Sappada investe sia una regione a statuto ordinario, il Veneto, sia una regione a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia. È stato discusso in dottrina e nelle aule parlamentari se in questi casi si possa procedere con legge ordinaria, come sembra essere previsto dalla lettera del secondo comma dell'articolo 132, o si debba invece procedere con una legge costituzionale, e questo in considerazione del fatto che i confini delle regioni a statuto speciale sono individuati negli statuti, che sono leggi costituzionali.

Al riguardo riferisce che non esistono precedenti di approvazione di leggi di distacco-aggregazione che coinvolgano i confini di regioni a statuto speciale. Peraltro, nella XV e nella XVI legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera ha esaminato progetti di legge per il distacco-aggregazione del comune di Lamon dal Veneto al Trentino Alto Adige, altra regione a statuto speciale. In quella occasione l'orientamento del Governo e della Commissione affari costituzionali fu nel senso che si dovesse procedere con una legge costituzionale. In particolare, nella XV legislatura il Governo (Prodi II) ha presentato un disegno di legge costituzionale per il distacco del comune di Lamon (atto Camera n. 1427). Nella XVI legislatura, il provvedimento per il distacco del comune di Lamon è stato ripreso e la Commissione affari costituzionali ha riferito all'Assemblea su due proposte di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare (n. 455 e n. 1698).

Ciò premesso, rileva che nel caso di specie la questione relativa al tipo di legge da utilizzare è stata affrontata nel dibattito svoltosi nella Commissione di merito. In particolare, il relatore, aderendo alla tesi soste-

nuta dai presentatori dei progetti di legge in titolo ed esposta nelle relazioni di accompagnamento degli stessi, ha espresso l'avviso che non sia necessaria una legge costituzionale in quanto il secondo comma dell'articolo 132 non lo richiede. A sostegno di questa interpretazione è stata citata la sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, la quale ha stabilito che la procedura di distacco-aggregazione di cui all'articolo 132 della Costituzione si applica a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale.

In conclusione, formula, con riguardo ad entrambi i testi, che, come detto, sono sostanzialmente identici per quel che concerne i profili di attenzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) nelle cui premesse sono riassunte le considerazioni fin qui svolte.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che, per quanto di competenza della Commissione, rileva in modo particolare la circostanza che i consigli regionali, sebbene non siano stati propriamente «sentiti», hanno comunque espresso il loro orientamento sulla richiesta del comune di Sappada.

Condivide, inoltre, la scelta della relatrice di accennare soltanto nelle premesse alla questione del tipo di fonte da utilizzare, senza entrare nel merito della stessa e anzi prendendo atto della valutazione compiuta al riguardo dalla Commissione di merito; infatti, trattandosi di una questione di fonti, e non di rapporti tra Stato e regioni, spetta senza dubbio alla Commissione affari costituzionali decidere in merito.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritiene che il parere della Commissione non dovrebbe prendere posizione a favore della tesi che per lo spostamento di un comune da una regione a statuto ordinario ad una regione a statuto speciale si possa impiegare una legge ordinaria, anziché una legge costituzionale. Si tratta infatti, a suo avviso, di un punto tutt'altro che certo.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sottolinea che la proposta di parere della relatrice non prende posizione in merito alla questione, limitandosi ad evidenziare, nelle premesse, che la Commissione affari costituzionali del Senato, che è organo pienamente competente a decidere in merito, ha espresso a questo riguardo una valutazione in qualche modo difforme da quella compiuta, peraltro in precedenti legislature, dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime l'avviso che – nonostante quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 66 del 2007 menzionata nella proposta di parere, la quale, per inciso, è stata pronunciata su un conflitto di attribuzione che vedeva come parte ricorrente la sua regione di appartenenza, la Valle d'Aosta – modificare i confini regionali con un procedimento diverso

da quello previsto per le revisioni statutarie costituisca una alterazione del rapporto pattizio tra lo Stato e le regioni a statuto speciale.

Il senatore Stefano CANDIANI (*LN-Aut*), premesso che il voto del suo gruppo sarà favorevole sulla proposta di parere della relatrice, esprime perplessità sulla possibilità che singoli comuni passino da una regione all'altra, domandandosi cosa accadrebbe se tutti i comuni di una regione a statuto ordinario chiedessero, un po' alla volta, di passare entro i confini di una regione a statuto speciale.

Renato BALDUZZI, *presidente*, rileva che la questione posta dal senatore Candiani investe non tanto il provvedimento in esame, quanto l'articolo 132 della Costituzione, di cui però non si può, in questa sede, che prendere atto. Osserva peraltro che il predetto articolo prevede tanti e tali presupposti per il distacco-aggregazione di un ente locale da rendere improbabile che la sua applicazione diventi generalizzata.

Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, sollevata da ultimo anche dal senatore Laniece, ribadisce che essa investe un profilo di competenza delle Commissioni affari costituzionali, nel quale, a suo giudizio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali non dovrebbe entrare.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatore*, con riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Candiani, osserva che ogni singolo caso di spostamento di comuni deve essere valutato per sé. Quanto al caso in esame, è da dire che sussiste un ampio consenso dei territori, considerato che il consiglio comunale ha avanzato la richiesta, la popolazione ha manifestato la propria volontà ad ampia maggioranza con il referendum e i consigli regionali delle due regioni interessate si sono pronunciati favorevolmente. Per quanto riguarda invece la questione della fonte da utilizzare, si tratta di una scelta che compete alla Commissione affari costituzionali.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*) ricorda che le richieste di distacco-aggregazione di comuni da una regione all'altra, e soprattutto da regioni a statuto ordinario a regioni a statuto speciale, sono andate crescendo negli ultimi anni e che molte di esse provengono da comuni della sua regione, il Veneto. A suo avviso, si dovrebbe affrontare il problema con misure di sostegno a favore dei comuni montani ed invita la relatrice a valutare la possibilità di fare un riferimento a questo nelle premesse del parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che il problema evidenziato dal deputato Mognato pone indirettamente la questione se abbia senso mantenere oggi un regime di autonomia ordinaria accanto a regimi di autonomia speciale.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), con riferimento alla questione se per il distacco-aggregazione di un comune da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale si debba usare la legge ordinaria o quella costituzionale, sottolinea l'importanza di valorizzare gli istituti di democrazia diretta e di evitare quindi di introdurre aggravamenti procedurali che rischino di ostacolare l'attuazione della volontà espressa con un *referendum* dalle popolazioni interessate.

Il deputato Umberto DEL BASSO DE CARO (*PD*) rileva come, a parte il rispetto del procedimento costituzionale, si debba tenere conto dell'ampio consenso della popolazione e delle istituzioni interessate, le quali aspettano che la loro richiesta sia attuata. Ricorda che sono molti i comuni italiani che hanno chiesto di cambiare regione e che attendono che il Parlamento decida.

Quanto alla questione del tipo di fonte da utilizzare, è personalmente dell'avviso, alla luce del dettato dell'articolo 132, secondo comma, e della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, che non occorra una legge costituzionale.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOL (*PD*) condivide la proposta di parere della relatrice, ritenendo che la questione del tipo di fonte da utilizzare sia di competenza della Commissione affari costituzionali e che, nel merito dello spostamento del comune di cui si tratta, si debba tenere conto, per quanto di competenza della Commissione, non solo del risultato favorevole del referendum, ma anche del fatto che i consigli regionali si sono espressi a favore. Quanto ad una riflessione più generale sul rapporto tra autonomia ordinaria e autonomie speciali, ritiene che sia importante, ma che non possa essere svolta in questa sede.

Michele DELL'ORCO (*M5S*), pur esprimendo il timore che possa scatenarsi una corsa dei comuni di confine a chiedere il distacco-aggregazione verso regioni a statuto speciale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, motivato dal fatto che la sua parte politica è a favore degli istituti di democrazia diretta e ritiene quindi importante assecondare la volontà della popolazione interessata.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*), nel preannunciare che il voto del suo gruppo sarà comunque favorevole, si dice convinto che il parere della Commissione dovrebbe pronunciarsi anche sulla questione se debba essere usata la legge ordinaria o quella costituzionale.

Il senatore Stefano CANDIANI (*LN-Aut*) ritiene che, a parte le questioni più generali, sia importante rispettare la volontà delle comunità locali, anche perché non solo non è accettabile che i confini tra le popolazioni siano imposti per legge, ma non è neanche possibile, visto che i cittadini possono scegliere di cambiare residenza e di trasferirsi in altra regione.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*) sottolinea come, al di là delle questioni procedurali, debbano essere tenute in considerazione anche le numerose ragioni di merito a favore dello spostamento del comune di Sappada che sono evidenziate nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge in esame e che si basano su analisi geografiche, storiche, etnico-culturali e socio-economiche, la cui fondatezza è confermata dall'esito del referendum e dalla posizione delle regioni. Si tratta di ragioni delle quali, a suo parere, il Parlamento deve prendere atto.

Renato BALDUZZI, *presidente*, con riferimento all'ultimo intervento del senatore Dalla Zuanna, premesso che, come detto, reputa preferibile che la Commissione, anche per una ragione di garbo istituzionale, non prenda posizione sulla questione della fonte, trattandosi di un profilo che non attiene al rapporto tra Stato e regioni e quindi alla competenza della Commissione, chiede alla relatrice quale sia il suo orientamento.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatore*, conferma la sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Riforma della legislazione in materia portuale**

##### **S. 120 e S. 370**

Parere alla 8ª Commissione del Senato  
(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (*NCD*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla 8ª Commissione del Senato il parere sui profili di competenza dei disegni di legge S. 370 e S. 129, che recano una riforma della legislazione in materia portuale. Considerato peraltro che la Commissione di merito, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha adottato come testo base il testo del disegno di legge S. 370, avverte che la sua relazione si concentrerà su quest'ultimo.

Introduce quindi l'esame, chiarendo innanzitutto che il provvedimento ripropone integralmente i contenuti di un testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura e trasmesso alla Camera, dove la IX Commissione trasporti ne ha iniziato l'esame senza concluderlo (C. 5453).

Il testo prospetta una revisione complessiva della legge di riforma della legislazione portuale (legge n. 84 del 1994) e si prefigge tra l'altro – secondo la relazione di accompagnamento – di rivedere il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di porti alla luce del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, che, all'articolo 117, terzo comma,

attribuisce questa materia alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

In generale, sono previste nuove disposizioni sulla classificazione dei porti e sui requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (artt. 1, 2, 7 e 12). Viene rivista la procedura di adozione del piano regolatore portuale (artt. 3 e 4). Si introducono alcune modifiche nell'organizzazione delle Autorità portuali (artt. 8, 9, 10 e 11). Si interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità portuali (art. 17) e sulle fonti di finanziamento delle Autorità stesse (artt. 14, 18 e 19).

Con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni e alla nuova classificazione dei porti, l'articolo 1 distingue tra i profili della sicurezza in ambito portuale, che sono demandati alla legislazione esclusiva dello Stato, e gli altri profili relativi alla vita portuale. L'articolo detta quindi criteri per la ripartizione di compiti e funzioni tra le autorità portuali (che peraltro non sono costituite in tutti i porti, come si dirà) e l'autorità marittima.

L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei porti. L'attuale classificazione dei porti si basa su due categorie: la categoria I, che comprende i porti finalizzati per la difesa; e la categoria II, che comprende gli altri porti. Questi sono a loro volta ripartiti in tre classi: la classe I, che comprende i porti di rilevanza economica internazionale; la classe II, che comprende i porti di rilevanza economica nazionale; e la classe III, che comprende i porti di rilevanza economica regionale o interregionale. La nuova classificazione proposta è invece in tre categorie: la categoria I, con i porti finalizzati alla difesa; la categoria II, con i porti di rilevanza nazionale e internazionale (che fonde la vecchia categoria II, classi prima e seconda); e la categoria III, che comprende i porti di rilevanza regionale ed interregionale. I porti di categoria I sono individuati con decreto del ministro della difesa, i porti di categoria II sono individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I porti di categoria III sono tutti gli altri porti.

È previsto che i porti di categoria I siano amministrati direttamente dallo Stato. I porti di categoria II sono amministrati dalle Autorità portuali di cui alla legge n. 84 citata. La disciplina dei porti di categoria III è invece affidata alla legislazione regionale sulla base dei principi individuati dalla legge statale, e precisamente dal medesimo articolo 2 (al comma 4 del capoverso) del provvedimento.

Peraltro, l'articolo 7 elenca individualmente i porti amministrati da un'Autorità portuale, facendo riferimento alle Autorità portuali esistenti al momento della definizione del testo. Nel contempo, l'articolo prevede che possano essere istituite nuove Autorità portuali e indica i requisiti che il porto deve avere, oltre al procedimento da seguire per l'istituzione dell'Autorità.

In particolare – con una innovazione rispetto alla legislazione vigente – si prevede che l'istituzione di nuove Autorità avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previa acquisizione del parere parlamentare. Se il possesso dei requisiti viene meno per cinque anni – e

non più tre anni, come oggi – l’Autorità portuale viene soppressa e il porto passa in categoria III.

L’articolo 12 prevede che le Autorità portuali possano – d’intesa con le regioni, le province e i comuni interessati – costituire «sistemi logistico portuali» finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

L’articolo 3 interviene anche sulla procedura di adozione del piano regolatore portuale. Si distingue tra porti di categoria I, II e III. In particolare, nei porti di categoria II, dove è costituita l’Autorità portuale, il piano regolatore è adottato da questa, con il procedimento previsto dall’articolo 3, che modifica la disciplina attuale prevedendo un iter molto complesso, che coinvolge, oltre alle Autorità portuali, tutti i livelli di Governo. Per i porti di categoria III si prevede che sia la regione a disciplinare il procedimento di adozione del piano regolatore, garantendo la partecipazione dei comuni e delle province interessati.

Tornando al piano regolatore portuale nei porti di categoria II, la disciplina attuale si limita a prevedere che l’Autorità portuale adotti il piano d’intesa con i comuni interessati, che sia espresso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che sia esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo prevede invece la sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica VAS. Si prevede inoltre l’intesa dei comuni interessati. Ove l’intesa con i comuni non sia raggiunta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare – su proposta della regione interessata – una conferenza di servizi che assume le sue determinazioni a maggioranza. Dell’adozione del piano è data notizia sulla «Gazzetta ufficiale» e sul «Bollettino ufficiale» della regione ed entro i trenta giorni successivi gli interessati possono far pervenire le loro osservazioni all’Autorità portuale, che può compiere le sue controdeduzioni nei trenta giorni successivi. L’approvazione finale del piano spetta alla regione. La stessa procedura è seguita per le varianti al piano regolatore.

Quanto all’organizzazione delle Autorità portuali, gli articoli 8, 9, 10 e 11 elevano da quattro a cinque anni di durata il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti.

L’articolo 8 detta una nuova procedura per la nomina del presidente dell’Autorità portuale. Nella attuale procedura di nomina si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini il presidente dell’Autorità portuale d’intesa con la regione, scegliendolo nell’ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle Camere di commercio interessate. Il Ministro può richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare autonomamente il presidente. La procedura proposta prevede invece che sia il presidente della regione interessata a sottoporre un candidato alla guida dell’Autorità portuale, senza dover scegliere dalla terna, ma comunque consultandosi con comuni, province e Camere di commercio interessate. Sul nome del candidato si deve raggiun-

gere l'intesa con il ministro delle infrastrutture, che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene manifestato un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo candidato. Se anche su questo nominativo non si raggiunge l'intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, che decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Questo prevede che il Governo possa promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è comunque esclusa l'applicazione delle disposizioni (i commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) che consentono al Consiglio dei ministri di procedere anche senza l'intesa.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina della concessione, da parte dell'Autorità portuale, di aree e banchine. Rispetto alla disciplina vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica. Si prevede poi che la durata della concessione – che attualmente è rimessa a un apposito decreto ministeriale – sia decisa dall'Autorità portuale o, per i porti di categoria III, dalla regione o dall'ente territoriale competente, i quali devono comunque tenere conto del programma di investimenti del concessionario. Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare.

Quanto alle fonti di finanziamento delle Autorità portuali, l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle Autorità i diritti di porto. L'articolo 18 prevede che non concorrono a formare il reddito delle Autorità portuali le entrate delle Autorità tipizzate dalla legge, fatte salve alcune.

L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Oltre a questo, si segnala che l'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo tra le altre cose il parere della Commissione VIA-VAS in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge n. 84 del 1994, sul recupero di aree per



lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali, anche attraverso il rilascio di concessioni di beni demaniali fino ad un massimo di sessanta anni. L'articolo 13 introduce, nell'ambito del controllo sulle Autorità portuali esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle Autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati. Viene invece soppressa l'approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa. L'articolo 15 estende le competenze dell'autorità marittima al controllo e alla regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi ed istituisce una nuova tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio.

L'articolo 16 prevede che in ciascun porto l'impresa autorizzata eserciti direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.

L'articolo 20 introduce un secondo comma all'articolo 1161 del codice della navigazione prevedendo la nuova ipotesi sanzionatoria pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle Autorità portuali.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo. Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (nuovo testo unificato C. 100 e abb.)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinata, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, come risultante dall'approvazione di un ulteriore emendamento del relatore (26 novembre 2013);

rilevato che:

il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;

la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attengono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem*, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le

aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegna la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4, comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate «istituzioni in cui hanno sede» i centri che hanno preso in consegna le salme;

peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle salme di cui al citato articolo 5 sono a carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lett. c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose, appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;

2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni: nel caso in cui si tratti delle regioni, si preveda, all'articolo 7, comma 1, lett. c), che le misure volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8 sono adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

3) considerato che la «ricerca scientifica e tecnologica» è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si rimetta alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, o comunque si preveda che l'individuazione dei predetti centri, da parte del ministro della salute, avvenga, per ciascun territorio regionale, d'intesa con la regione competente.

ALLEGATO 2

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (S. 951 e S. 1082)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati congiuntamente i disegni di legge S. 951 e S. 1082, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, i quali, con identica formulazione, dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;

rilevato che:

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;

la popolazione interessata, nel referendum svoltosi il 9 e 10 marzo 2008, ha approvato la proposta di distacco-aggregazione con la prescritta maggioranza, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008;

i consigli regionali delle regioni interessate si sono espressi a favore del distacco-aggregazione: in particolare, il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione Italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; a sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del consiglio regionale del Veneto e alla giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del

Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»;

rilevato altresì che:

la Commissione affari costituzionali della Camera, discutendo, nella XV e nella XVI legislatura, la richiesta di distacco-aggregazione del comune di Lamon da una regione a statuto ordinario, il Veneto, ad una regione a statuto speciale, il Trentino Alto Adige, ha esaminato progetti di legge costituzionale (XV legislatura, C. 1359; XVI legislatura, C. 455 e C. 1698) e che, nella XV legislatura, il Governo ha ritenuto di presentare, per il distacco-aggregazione di Lamon, un disegno di legge costituzionale (C. 1427);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione promosso dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ha chiarito che per la variazione dei confini delle regioni a statuto speciale si applica la disciplina procedurale di cui al secondo comma dell'articolo 132, e non quella prevista dallo statuto speciale per la revisione dello statuto stesso, senza peraltro affrontare la questione del tipo di fonte da utilizzare (se la legge ordinaria o costituzionale);

il secondo comma dell'articolo 132, a differenza del primo comma, che disciplina la creazione di nuove regioni, non prevede espressamente l'utilizzo della legge costituzionale;

la questione del tipo di fonte da utilizzare per il distacco-aggregazione rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, che l'ha valutata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono, per Confindustria Radio Televisioni l'avvocato Rodolfo De Laurentiis; per Donne in quota la dottoressa Donatella Martini; per Fondazione Pangea la dottoressa Claudia Signoretti.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rodolfo DE LAURENTIIS, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio ROSSI (*PI*), Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Lello CIAMPOLILLO (*M5S*), la senatrice Laura PUPPATO (*PD*) e il deputato Mario MARAZZITI (*PI*).

Rodolfo DE LAURENTIIS, *presidente di Confindustria Radio televisioni*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi del senatore Maurizio ROSSI (*PI*) e del deputato Michele ANZALDI (*PD*), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'avvocato De Laurentiis, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Donne in quota**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Donatella MARTINI, *presidente di Donne in quota*, e Claudia SIGNORETTI, *Fondazione Pangea*, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Donatella MARTINI, *presidente di Donne in quota*, e Claudia SIGNORETTI, *Fondazione Pangea*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Martini e la dottoressa Signoretti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 8 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, presidente, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 19 dicembre 2013, ha deliberato di svolgere le audizioni del Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Ambasciatore Giampiero Massolo e del Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) Gen. C.A. Arturo Esposito. Le audizioni si svolgeranno, in forma segreta, mercoledì 15 gennaio.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di effettuare una missione in Sicilia da svolgere, tendenzialmente, all'inizio del mese di febbraio.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione della dottoressa Giuliana Merola, magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, della dottoressa Edi Ragaglia, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona, della dottoressa Kate Tassone, magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per le quali la presidenza ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva della Commissione, le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di apparte-



nenza. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione del dott. Piergiuseppe D'Innocenzo, del dott. Riccardo Guido, della prof. Angela Napoli e del dott. Stefano Fumarulo, per i quali sono state avviate, ove necessario, le procedure di cui sopra.

**Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino**

*(Svolgimento e conclusione)*

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul tema del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento anche alle modalità di attuazione di tale regime carcerario nei confronti del detenuto Salvatore Riina.

Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (*SEL*), Giulia SARTI (*M5S*), e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (*PD*), Salvatore Tito DI MAGGIO (*PI*) e Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), ai quali risponde Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Tamburino per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 8 gennaio 2014

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### **Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale, Giovanni Legnini**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini, per la disponibilità dimostrata.

Giovanni LEGNINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale*, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertagli di intervenire nell'indagine conoscitiva, svolgendo un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini per la relazione svolta, soffermandosi sull'importanza strategica dei temi trattati nella seduta odierna e dichiarando aperta la discussione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Mino TARICCO (PD) e Mara MUCCI (M5S).

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il Sottosegretario Legnini ad intervenire.

Giovanni LEGNINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Attuazione del programma, all'Editoria, all'Informazione e alla Comunicazione istituzionale*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Legnini e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 141 di martedì 7 gennaio 2014, seduta n. 83 della Commissione affari costituzionali (1<sup>a</sup>), alla pagina 10, apportare la seguente modificazione:

Al secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».